

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(n. 471-471 bis/A)

DISEGNO DI LEGGE (n. 471)

presentato dal Presidente della Regione

(LOMBARDO)

su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze

(DI MAURO)

il 2 ottobre 2009

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010

----O----

DISEGNO DI LEGGE (n. 471 bis)

presentato dal Presidente della Regione

(LOMBARDO)

su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze

(DI MAURO)

il 5 gennaio 2010

*Nota di variazioni al disegno di legge
'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010'*

OMISSIS

----O----

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA

‘BILANCIO: bilancio e programmazione, finanze, controllo della spesa regionale ed extra regionale, credito e risparmio’

Composta dai deputati

Savona Riccardo, *presidente e relatore di maggioranza*; D'Asero Antonino, *vicepresidente e relatore di minoranza*; Galvagno Michele, *vicepresidente*; D'Agostino Nicola, *segretario*; Cracolici Antonino; De Luca Cateno; Di Benedetto Giacomo; Dina Antonino; Formica Santi; Leanza Edoardo; Leontini Innocenzo; Lupo Giuseppe; Panepinto Giovanni; Pogliese Salvatore Domenico; Scammacca Della Bruca Guglielmo.

Presentata il 23 aprile 2010

Onorevoli colleghi,

il quadro tendenziale di finanza pubblica delineato dall'ultimo documento di programmazione economico-finanziario relativo al periodo 2010-2013 evidenzia un graduale e progressivo peggioramento di tutti i principali saldi di bilancio che risultano essere negativi per effetto dell'incidenza di diversi fattori, tra i quali assumono un peso non indifferente anche per la loro persistenza:

- a) la contrazione delle entrate tributarie per effetto dell'andamento non positivo dell'economia;
- b) la maggiore compartecipazione alla spesa sanitaria, prevista dai commi 830 e 831 dell'articolo 1 della legge Finanziaria statale per l'anno 2007 posta a carico della Regione;
- c) il continuo incremento dei livelli di spesa di parte corrente;
- d) il mancato sviluppo di politiche di sostegno per attrarre investimenti esterni nell'isola.

In tale contesto si inserisce la manovra finanziaria relativa al triennio 2010-2012, appena presentata dal Governo con il bilancio di previsione e la legge concernente ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010’ la cui finalità è quella di colmare il deficit tendenziale che risulta essere pari, per l'anno 2010, a 1.732 milioni di euro.

La manovra 2010, nel considerare le indicazioni per il risanamento dei conti pubblici contenute nei documenti contabili, ha rigorosamente adottato, nella costruzione del bilancio a legislazione vigente, il criterio delle risorse acquisibili nel periodo 2010-2012, con la conseguenza che a fronte di limitate risorse finanziarie, è stato necessario fissare dei limiti agli stanziamenti dei capitoli di spesa riconducendo questi ultimi a un livello inferiore dei pagamenti di spesa registrati nell'esercizio 2008. Tale operazione non ha, ovviamente, interessato tutti i capitoli di bilancio, infatti sono stati esclusi tutti i capitoli relativi al personale, quelli

concernenti il pagamento degli oneri del servizio del debito finanziario, e quelli relativi ad interventi la cui spesa è autorizzata da specifiche norme che ne determinano la quantificazione.

Di conseguenza, le amministrazioni regionali dovranno adottare, sin dal corrente esercizio, tutte le necessarie iniziative, già comunque previste da specifiche norme nazionali e regionali, (articolo 27 della legge regionale n. 23 del 2002; comma 1, articolo 9, legge regionale n. 2 del 2007, articoli 4, 5 e 6 legge regionale n. 6 del 2009) affinché sia evitata l'assunzione di obbligazioni non in linea con gli stanziamenti di bilancio, i quali, è noto, rappresentano il limite insuperabile di spesa autorizzata.

Poste queste necessarie premesse, si ritiene utile fornire una trattazione separata dei contenuti dei suddetti documenti finanziari.

Il bilancio a legislazione vigente

Il bilancio annuale di previsione per l'anno 2010, redatto secondo lo schema introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni e secondo la nuova struttura organizzativa dell'amministrazione regionale prevista dal Titolo II della legge regionale n. 19/2008, presenta, a legislazione vigente, un totale delle entrate e delle spese pari a 27.196.181 migliaia di euro.

Tra le entrate si distinguono entrate correnti per 14.602.126 migliaia di euro ed entrate in conto capitale per 3.859.722 migliaia di euro. L'avanzo finanziario presunto è pari a 8.038.333 migliaia di euro, di cui 7.058.730 migliaia di euro relativo ai fondi corrispondenti ai trasferimenti dallo Stato e dalla UE ed agli altri fondi a destinazione vincolata.

Le spese correnti, al netto del fondo accantonamento avanzo, sono pari a 14.693.618 migliaia di euro, mentre le spese in conto capitale ammontano a 10.682.936 migliaia di euro; il rimborso di prestiti già contratti incide per 840.024 migliaia di euro.

Il bilancio a legislazione vigente registra un risparmio pubblico (entrate correnti meno spese correnti) negativo pari a 91.482 migliaia di euro determinato da una stima decrescente sull'andamento delle entrate tributarie, quale effetto indiretto dell'attuale crisi economica, a fronte di sempre più consolidati fabbisogni finanziari, ed un saldo netto da impiegare (differenza tra entrate finali e spese finali) pari a 144.024 migliaia di euro, al netto delle entrate per l'accensione di prestiti e delle uscite per il rimborso di quelli contratti in precedenza, (vedasi il quadro generale riassuntivo allegato al bilancio). Per quanto riguarda il ricorso al mercato finanziario, in base all'autorizzazione prevista per l'anno 2010, dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 6/2009, è stato iscritto l'importo di 696.000 migliaia di euro.

Le entrate tributarie previste nel bilancio 2010, valutate tenendo conto dell'attuale scenario economico dei dati di effettivo gettito, si attestano su valori superiori rispetto ai valori riportati nel Quadro Tendenziale del DPEF 2010/2013.

Diversamente dagli anni scorsi, la manovra per il triennio 2010-2012, non contempla previsioni di maggiori entrate derivanti dal processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare, ciò in quanto il Governo della Regione ha elaborato in materia una nuova strategia dei processi di valorizzazione del patrimonio regionale. Infatti, nella nuova ottica il patrimonio immobiliare della Regione non deve essere più concepito come valorizzazione e vendita nel 'breve periodo' ma deve essere finalizzato, secondo una logica di 'medio-breve periodo', a:

1) trasferimento degli assets patrimoniali al Fondo di quiescenza secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale n. 6 del 2009;

2) utilizzazione degli assets patrimoniali per finalità produttive, ricettive e etc.

Si evidenzia, inoltre, che tra le previsioni di entrata sono state iscritte quelle relative ai finanziamenti comunitari e nazionali inerenti ai Programmi operativi 2007/2013 e le risorse FAS 2007-2013.

La costruzione dello stato di previsione della spesa è stata effettuata secondo un indirizzo per il quale, fatta eccezione per i capitoli inerenti alle spese obbligatorie per il personale in servizio e in quiescenza e quelle relative al pagamento degli oneri del servizio del debito finanziario, si è operato un allineamento degli stanziamenti a livelli inferiori ai corrispondenti pagamenti registrati nel 2008.

In particolare:

- le spese per il personale in servizio sia a tempo indeterminato che a tempo determinato ed in quiescenza, i relativi capitoli sono stati stimati in base alle somme effettivamente erogabili nel 2009. Di conseguenza, sono stati adeguati gli stanziamenti relativi agli oneri sociali ed IRAP calcolati tenendo conto delle vigenti aliquote. Gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali in scadenza sono stati previsti tenendo conto dell'erogazione della sola vacanza contrattuale in base a quanto previsto dai vigenti CC.CC.R.L.

- Le spese relative all'aggregato economico consumi intermedi, tra i quali sono compresi le spese per acquisto di beni di consumo, utenze, manutenzioni, missioni ed acquisto di servizi hanno registrato riduzioni del 20 per cento circa.

- Gli stanziamenti in favore dei teatri ed enti regionali ed organismi vari sono stati ricondotti a livelli inferiori alle spese sostenute nell'esercizio 2008.

- L'aggregato di spesa relativo ai trasferimenti correnti in favore di amministrazioni pubbliche che comprende sia i trasferimenti agli enti locali ed alle aziende sanitarie ed ospedaliere, conferma gli stanziamenti di bilancio autorizzati per l'anno in corso. In particolare, la quota di cofinanziamento regionale del fondo sanitario, in base alla legislazione vigente, trova integrale copertura attraverso la dotazione finanziaria del capitolo 413302, pari a 4.052.803 migliaia di euro.

Gli stanziamenti dei fondi di riserva (capitoli 215701 e 613903) sono stati dimensionati in relazione ai vincoli di contenimento delle spese e registrano un

complessivo stanziamento di 279 milioni di euro a fronte di una previsione 2009 di 325 milioni di euro. I fondi relativi alle regolazioni contabili (capitoli 219202 e 219205) tengono conto della stima dell'andamento delle entrate tributarie e registrano un complessivo stanziamento di 765 milioni di euro a fronte di una previsione 2009 di 952 milioni di euro. Inoltre, per effetto della manovra prevista dal disegno di legge 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010', la dotazione complessiva dei fondi in argomento registra un incremento di 58.164 migliaia di euro.

Per gli anni 2011 e 2012 la manovra complessiva realizzata prevede una forte riduzione dei fondi di riserva e dei fondi per le regolazioni contabili, con la conseguenza che le criticità evidenziate per l'anno 2010 non trovano soluzioni nel medio periodo, ciò a dimostrazione delle difficoltà, sia di ordine finanziario che economico i cui riflessi sono ricondotti nella manovra contenuta nei documenti finanziari in argomento.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010

Per l'anno di previsione 2010, la manovra trova la sua completa definizione con le disposizioni contenute nel disegno di legge 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010', che indubbiamente sconta gli effetti di circostanze negative di varia origine come ad esempio le disposizioni statali in materia di maggiore compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, la ormai cronica carenza di politiche strutturali di settore nonché l'attuale persistere nella nostra Regione dell'acuirsi della grave crisi finanziaria che investe tutti i settori dell'economia occidentale.

Pur nell'ambito di una situazione economica particolarmente significativa la manovra finanziaria per l'anno 2010 cerca di rispondere all'attuale congiuntura, rendendo più rigorose e incisive le misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa, cercando di offrire al tessuto economico isolano una serie di strumenti e di iniziative, soprattutto sotto il profilo degli investimenti che pur con le limitate risorse disponibili, anche attraverso il reperimento di nuove entrate, tentano di rinvigorire la struttura delle piccole e medie imprese, sostenendole al fine di agevolare la ripresa ed il superamento del grave momento congiunturale.

Ci riferiamo in primis all'introduzione del credito d'imposta per l'occupazione che, in ragione della grave crisi occupazionale che attraversa la nostra Regione, già estremamente fragile per croniche carenze strutturali, intende riproporre ed aggiornare la misura agevolativa del bonus fiscale per la nuova occupazione già introdotto con la legge finanziaria del 2008 e non più rifinanziata dal Parlamento nazionale.

La suddetta misura fiscale, in particolare, favorisce l'assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, applicando il Regolamento 800 del 2000 che consente l'attivazione dell'agevolazione con la comunicazione agli uffici della Commissione europea e senza la preventiva notifica.

In tal modo la misura è immediatamente applicabile e costituisce senza dubbio un notevole incentivo alla crescita occupazionale nella nostra Regione. In più bisogna sottolineare che le risorse per l'attuazione del bonus sono di fonte

comunitaria ed in particolare provengono dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013.

Il presente disegno di legge incide su differenziati comparti della struttura economica siciliana al fine di introdurre misure che pur con limitate risorse possano introdurre elementi di modernizzazione sia a livello amministrativo che nel tessuto produttivo.

Si vuole a tal fine disegnare, sia pur a grandi linee, il complesso delle iniziative normative che compongono il disegno di legge che si presenta all'Aula, sul quale la Commissione bilancio ha svolto, sugli originari testi governativi, un intenso lavoro di approfondimento, licenziando, dopo un intenso dibattito, un nuovo e complesso dispositivo che interviene su diversi settori della società e dell'economia siciliana.

Le disposizioni in esame hanno innanzitutto introdotto misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale introducendo giusti correttivi e idonei controlli alle politiche di bilancio cui è assoggettata l'amministrazione regionale, al fine del rispetto del patto di stabilità interno.

Nell'ambito dell'Amministrazione regionale inoltre sono state approvate norme che prevedono il contenimento dei compensi ai componenti degli organi di amministrazione di controllo degli istituti delle aziende e degli organismi del settore pubblico allargato, fissando nel contempo una riduzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale. In tale contesto un'apposita norma introduce un limite alla retribuzione massima pensionabile per i dirigenti regionali.

Nell'ottica della razionalizzazione e riorganizzazione del settore pubblico allargato si è provveduto ad adottare misure adeguate per la riduzione delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione concentrando la presenza della mano pubblica in settori ritenuti strategici.

E' stato inoltre introdotto un programma per la misurazione degli oneri amministrativi, al fine della semplificazione procedurale e della modernizzazione dell'attività amministrativa anche con l'ausilio della tecnologia informatica.

Addivenendo a quanto concordato in sede di esame della riforma del settore dei rifiuti le disposizioni finanziarie in esame hanno introdotto interventi in favore dei comuni per il ripiano dei redditi prevedendo un articolato piano di rientro al fine di superare la grave crisi ambientale che colpisce gran parte dei comuni siciliani.

Senza dubbio di grande importanza è la riforma del servizio integrato del servizio idrico condotta all'insegna della pubblicizzazione di una risorsa fondamentale per il benessere pubblico.

La normativa che si sottopone al vostro esame non ha mancato di introdurre misure urgenti di sostegno per l'occupazione introducendo contestualmente, in ottemperanza alle più recenti disposizioni nazionali, un quadro certo della dotazione organica dell'amministrazione regionale.

Nel settore socio-assistenziale in una regione che ha un livello di povertà fra i più alti d'Italia il disegno di legge introduce, pur con le limitate risorse disponibili, interventi di sostegno alle famiglie e sgravi tributari ai lavoratori in cassa integrazione o in stato di disoccupazione e mobilità.

Sulla linea del sostegno all'occupazione già percorsa con l'introduzione del credito d'imposta sopra tratteggiato la normativa istituisce e finanzia le zone franche urbane al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni che abitano nei quartieri più degradati.

Nel settore della istruzione, della formazione e della ricerca la finanziaria 2010 prevede interventi di formazione permanente e formazione continua finanziabile con le risorse del fondo sociale europeo unitamente ad un piano di attività extrascolastiche, per le scuole, in aree a rischio, sono altresì autorizzate misure di sostegno alle università ed alle scuole superiori di eccellenza.

La normativa non manca di introdurre interventi nel settore agricolo per riparare ad esempio ai danni della peronospora della vite mentre viene promossa la realizzazione dell'accordo di filiera vitivinicola tra tutti i soggetti interessati, al fine di rafforzare il sistema vitivinicolo isolano e renderlo più competitivo sui mercati internazionali.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a promuovere idonee misure finanziarie finalizzate alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole con l'introduzione di un Fondo di solidarietà regionale con una dotazione di 8.500 migliaia di euro destinato ad anticipare ed integrare a titolo di cofinanziamento le somme trasferite alla Regione con i piani di prelievo e riparto dell'analogo Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004.

Il disegno di legge intende inoltre favorire l'incremento dei processi produttivi mediante l'accelerazione e la facilitazione di accesso al credito, agevolando l'impiego degli strumenti finanziari offerti dalla più recente normativa comunitaria di sostegno allo sviluppo ed alla piccola, media e microimpresa.

Viene in questo contesto introdotto un sistema più adeguato per favorire i processi di patrimonializzazione dei confidi al fine di agevolare l'accesso al credito e ridurre la polverizzazione degli operatori in un sistema che ha urgente bisogno di intermediari finanziari solidi e capaci di favorire i processi produttivi.

Nell'ambito del rilancio del settore industriale è senza dubbio da evidenziare l'ingente intervento finanziario, pari a 150.000 migliaia di euro, che la Regione è autorizzata ad attuare per la realizzazione di opere ed interventi dichiarati indifferibili ed urgenti con la sottoscrizione di appositi accordi di programma.

In linea con le iniziative di sostegno al mondo produttivo la normativa in esame introduce un'articolata serie di disposizioni per il rilancio del settore cooperativistico e dell'artigianato, anche attraverso il ripianamento delle esposizioni debitorie delle imprese del comparto.

In diverse parti della complessa disciplina proposta il disegno di legge interviene in favore delle famiglie e delle politiche sociali come già più sopra evidenziato aiutando i minori, affetti da disabilità, all'interno della famiglia, e sostenendo nel contempo i soggetti deboli in contesti difficili ed in primis le donne vittime di maltrattamenti.

Nell'ambito delle misure di sostegno dei settori più deboli della popolazione la normativa introduce l'abbattimento del ticket sanitario per la partecipazione al costo delle prestazioni diagnostiche specialistiche.

Ritengo che le disposizioni che ho sommariamente illustrato e che sicuramente saranno arricchite dal dibattito che seguirà ed in cui si articolerà l'esame della complessa disciplina in questione, rappresentano, in massima misura, l'impegno del Governo e dell'Assemblea intera al fine di favorire, pur nella difficilissima situazione economica, sociale ed occupazionale, il rilancio produttivo delle imprese della nostra Isola, con il sostegno ai settori in crisi, senza dimenticare nel contempo di alleviare le condizioni sociali delle famiglie

---O---

DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE (*)

TITOLO I

Disposizioni finanziarie, contabili ed in materia di entrate

Art. 1.

Risultati differenziali

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da impiegare per l'anno 2010 è determinato in termini di competenza in 144.024 migliaia di euro.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2011 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 86.225 migliaia di euro, mentre per l'anno 2012 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 244.759 migliaia di euro.

Art. 2.

Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2008 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2009, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2009.

3. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

4. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1999, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2009, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

5. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2009.

6. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2008 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2007, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2009 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.

8. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 6. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2009.

9. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi, nonché di quelle eliminate ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 27 marzo 1999, n. 10, sussista ancora l'obbligo della Regione e, nel caso di eliminazione di somme perenti da eliminare ai sensi del comma 4, sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

Art. 3.

Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 nelle misure indicate nelle Tabelle 'A' e 'B', allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2010, nell'allegata Tabella 'C'.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata Tabella 'D' sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nella Tabella medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata Tabella 'E' sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2010, 2011 e 2012, nella Tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nella allegata Tabella 'F' sono abrogate.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata Tabella 'G'.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nell'allegata Tabella 'I'.

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata Tabella 'L'.

Art. 4.

Assegnazioni agli enti locali per il triennio 2010-2012

1. Nelle more della definizione dei criteri di riparto della compartecipazione dei singoli comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, prevista dall'articolo 7 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, per il triennio 2010-2012, le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscrivere in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, a spese di investimento, per una quota non inferiore al 10 per cento, con obbligo di incre-

mento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggiore misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, a valere sulle risorse di cui al comma 1, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad utilizzare l'importo di 36.000 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

3. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

4. L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalità in base alla legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

5. Per il triennio 2010-2012, le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'articolo 9, comma 7, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

6. Le assegnazioni annuali di cui al comma 5 sono destinate a spese d'investimento per una quota pari ad almeno il 10 per cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o della maggior misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

7. La ripartizione delle risorse di cui al comma 4 è effettuata, secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni di bilancio.

10. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la quota di trasferimento a favore dei comuni non capoluogo di provincia la cui composizione territoriale è articolata in quattro o più frazioni con soluzione di continuità rispetto al centro abitato principale, è incrementata del 5 per cento.

11. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, il numero '5 mila' è sostituito con '10 mila'.

12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010 al comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche, sostituire il primo numero '50' con '55' e il secondo numero '50' con '45'.

Art. 5.

Fondo residui attivi

1. E' istituito nel bilancio della Regione – rubrica dipartimento bilancio e tesoro – un fondo, a destinazione vincolata, destinato a fronteggiare gli effetti finanziari sui saldi di bilancio conseguenti all'eliminazione dalle scritture contabili, effettuata in sede di rendiconto annuale, dei residui attivi cui non corrispondono, in fase di monitoraggio degli stessi, crediti da riscuotere.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata in 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010, in 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011 ed in 70.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012.

Art. 6.

Tassa annuale di concessione regionale per istituzione di fondo chiuso

1. All'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

‘1bis. La richiesta di cui al comma 1, di istituzione di fondo chiuso, è soggetta al pagamento di una tassa annuale di concessione regionale, nella misura di euro dieci per ettaro.’

Art. 7.

Canoni demaniali marittimi

1. I canoni determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 8.

Tariffe in materia di motorizzazione

1. Sono approvate le tariffe di cui alla tabella allegata relative all'esercizio delle attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione trasferite alla Regione siciliana in forza del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, adottato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, gli importi dei diritti e dei compensi, di cui al comma 1, sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.

3. Le tariffe per prestazioni e servizi in materia di navigazione da diporto sono quelle di cui alla tabella ‘A’ contenuta nell'allegato XVI del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, nonché i tributi speciali previsti dalla tabella ‘D’ allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255.

4. Le spese per le attività di controllo e vigilanza sui corsi di aggiornamento, di cui al comma 4 dell'articolo 126 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, e successive modifiche ed integrazioni, per le attività di vigilanza e controllo sugli sportelli telematici dell'automobilista e sui corsi per il conseguimento ed il rinnovo della carta di qualificazione del conducente, di cui decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, svolte dal personale della motorizzazione civile sono poste a carico delle autoscuole o degli altri soggetti pubblici o privati autorizzati, secondo le modalità di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870.

TARIFE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI PERIFERICI DELLO STATO IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE, TRASFERITI ALLA REGIONE SICILIANA IN FORZA DEL D.P.R. 17 DICEMBRE 1953, N. 1113 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Tariffe per visure e rimborsi

Tipo Operazione	Diritti	Diritti d'Urgenza	Imposta di Bollo
TARIFE PER VISURE E RIMBORSI			
- rimborso per versamenti eccedenti relativi a pratiche accettate, - rimborso per versamenti relativi a pratiche non accettate o mai presentate.	€ 9.00		
- visura;	€ 9.00	€ 4.50	

Tariffe conducenti

Tipo Operazione	Diritti	Diritti d'Urgenza	Imposta di Bollo
ESAME PER LA PATENTE, PER IL C.A.P., PER LA CQC, PER IL CIG O PER IL CFP ADR			
- conseguimento o estensione della patente, modifica adattamento minorati - conseguimento C.I.G.;	€ 15.00	€ 7.50	€ 14.62 + € 14.62 (1)
- revisione patente; - specializzazione aggiuntiva C.F.P. ADR;	€ 15.00	€ 7.50	
- conseguimento del C.A.P., - conseguimento C.Q.C., - conseguimento C.F.P. ADR	€ 15.00	€ 7.50	€ 29.24
DUPLICATI, CERTIFICAZIONI, ECC. INERENTI A CONDUCENTI O PERSONALE AUTOSCUOLE (NON A SEGUITO DI PROVA DI ESAME)			
- patenti o altri documenti non in bollo e duplicati quando gli originali siano andati smarriti, sottratti o distrutti	€ 9.00	€ 4.50	
- duplicati patenti non compresi nella tariffa 1.5; conversioni patenti	€ 9.00	€ 4.50	€ 29.24
- documenti in bollo e duplicati non compresi nella tariffa 1.5	€ 9.00	€ 4.50	€ 29.24

Tariffe veicoli

Codice	Tipo Operazione	Diritti	Diritti d'Urgenza	Imposta di Bollo
--------	-----------------	---------	-------------------	------------------

2	Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e casse mobili. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai conducenti (non a seguito di visita e prova)			
2.1	<ul style="list-style-type: none"> - carta di circolazione provvisoria ed eventuale susseguente nuova immatricolazione con rilascio di carta di circolazione quando l'originale è stata smarrita, sottratta o distrutta; - duplicato di documenti quando l'originale sia andato smarrito, sottratto o distrutto - Correttivo per errori dell'utente o dell'agenzia 	€ 9.00	€ 4.50	
2.2	<ul style="list-style-type: none"> - foglio di via e targa provvisoria, o altri documenti non in bollo o loro duplicati, quando l'originale non sia andato smarrito, sottratto o distrutto - aggiornamento carta di circolazione per cambio di residenza o proprietà; - trasferimento sede persone giuridiche; 	€ 9.00	€ 4.50	€ 14.62
2.3	<ul style="list-style-type: none"> - immatricolazione, con rilascio di carta di circolazione provvisoria e/o definitiva, o CIC; - documenti in bollo o loro duplicati, quando l'originale non sia andato smarrito, sottratto o distrutto; - nuova immatricolazione quando la carta di circolazione sia andata smarrita, sottratta o distrutta con contestuale variazione di residenza o di proprietà; - nuova immatricolazione quando la targa sia stata smarrita, sottratta o distrutta, anche con contestuale variazione di residenza o di proprietà ; - sospensione o cessazione dalla circolazione di ciclomotore; - rilascio/rinnovo targa prova anche se rilasciata da studio di consulenza automobilistica; 	€ 9.00	€ 4.50	€ 29.24
3	Visite e prove relative a veicoli e ciclomotori			
3.1	- revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione in regime di concessione	€ 9.00		
3.2	- revisioni	€ 45.00	€ 12.50	
3.3	- controlli da parte del DRIMT sulle revisioni già effettuate dalle officine in regime di concessione da versarsi, non oltre il terzo giorno successivo a quello del controllo stesso da parte dell'officina che ha eseguito la revisione.	€ 45.00	€ 22.50	
3.4	- aggiornamento a seguito di visita e prova senza rinnovo della carta di circolazione/CIC;	€ 25.00	€ 12.50	€ 14.62
3.5	<ul style="list-style-type: none"> - collaudo, o aggiornamento, ed emissione documento di circolazione/CIC, anche se il documento originale è andato smarrito, sottratto o distrutto; - collaudo, od aggiornamento, ed emissione certificato di approvazione; - collaudo, gancio di traino; 	€ 25.00	€ 12.50	€ 29.24
3.6	- prove idrauliche;	€ 25.00	€ 12.50	
4	Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della M.C.T.C. Visite e prove speciali di componenti, di entità tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi. Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformità ADR ai veicoli;			
4.1	<ul style="list-style-type: none"> - collaudo, od aggiornamento, e rinnovo documento di circolazione anche se il documento originale è andato smarrito, sottratto o distrutto; - collaudo, od aggiornamento, ed emissione certificato di approvazione 	€ 45.00	€ 22.50	€ 29.24
4.2	- revisioni	€ 45.00	€ 22.50	€ 14.62
4.3	- ispezioni periodiche cisterne classe 2 dell'ADR munite di MC452	€ 151.00	-	€ 29.24
4.4	- ispezioni periodiche cisterne classe 2 dell'ADR per gas liquefatti e refrigerati munite di MC452	€ 186.00	-	€ 29.24
5	- Omologazioni veicoli, approvazione autobus con carrozzeria diversa;	€ 200.00	-	€ 29.24
6	<ul style="list-style-type: none"> - Omologazione di componenti, di entità tecniche, di contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR; - Singole prove di omologazione, verifiche e prove primitive ed accertamenti tecnici sull'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento del tasso alcoolemico, denominata "etilometro"; 	€ 100.00	-	€ 29.24

Tariffe autotrasporto merci

Codice	Tipo Operazione	Diritti	Diritti d'Urgenza	Imposta di Bollo
15.2	- Copie certificate conformi di licenza comunitaria (con domanda unica)	9.00 xn	4.50	14.62 x (n+1)

15.3	- Autorizzazioni di transito per Svizzera	9.00	4.50	14.62
15.4	- Certificato di registrazione x n veicoli per inizializzazione ecopiastina	9.00 xn	4.50	14.62
17	- Licenze per il trasporto di merci in conto proprio	50,00	25.00	29.24

Tariffe per operazioni sui recipienti per gas compressi (bombole, bidoni, serbatoi, bottiglie)

Codice	Tipo Operazione	Diritti aggiuntivi	Imposta di Bollo
18	Prove ed indagini varie per la riparazione di apparecchi a pressione (ex tariffa II)		
	- Per le prove di cui sopra, nonché per le verifiche e prove di costruzione (comprese quelle su recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, nonché quelle per esonero presso i costruttori) eseguite, a richiesta, all'estero; è dovuto il contributo orario, per il tempo trascorso in attività lavorativa e/o di viaggio, di	93,00	
	- nonché il rimborso del trattamento completo di missione.		
18.1	- Se nella stessa missione il tecnico esegue più operazioni per conto di diverse ditte, il coacervo dei rimborsi di cui alla presente tariffa è ripartito fra le stesse proporzionalmente al tempo impiegato.		€ 14,62
19	Rilascio documentazione		
19.1	- Rilascio copie (per deterioramento) di certificazioni relative ai gas compressi, liquefatti o disciolti (per ciascun foglio)	€ 57,00	€ 29,24
19.2	- Rilascio copie (per smarrimento, sottrazione, distruzione) di certificazioni relative a gas compressi, liquefatti o disciolti (per ogni foglio)	€ 57,00	
20	Visite e prove di recipienti, in unico pezzo o saldati, per il trasporto su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti. (ex Tariffa VII)		
20.1	Rilascio certificato di revisione gas compressi, liquefatti disciolti fino a 5 litri		
20.1.1	- Fino a 326 piccole bombole e piccoli bidoni certificato cumulativo	€ 186,00	€ 14,62
20.1.2	- Fino a 326 piccole bombole e piccoli bidoni certificati singoli	€ 186,00	€ 14,62
20.1.3	- Oltre il 326 esimo esemplare di piccole bombole, piccoli bidoni e per ogni recipiente certificato cumulativo	€ 0,57	€ 14,62
20.1.4	- Oltre il 326 esimo esemplare di piccole bombole, piccoli bidoni e per ogni recipiente certificati singoli	€ 0,57	€ 14,62
20.2	Rilascio certificato di revisione gas compressi, liquefatti disciolti oltre 5 litri e fino a 150 litri		
20.2.1	- Fino a 108 bombole certificato cumulativo	€ 186,00	€ 14,62
20.2.2	- Fino a 108 bombole certificati singoli	€ 186,00	€ 14,62
20.2.3	- Oltre il 108 esimo esemplare di bombole (per ogni recipiente) certificato cumulativo	€ 1,71	€ 14,62
20.2.4	- Oltre il 108 esimo esemplare di bombole (per ogni recipiente) certificati singoli	€ 1,71	€ 14,62
20.2.5	- Bidoni: per i primi 163 recipienti di una partita certificato cumulativo	€ 186,00	€ 14,62
20.2.6	- Bidoni: per i primi 163 recipienti di una partita certificati singoli	€ 186,00	€ 14,62
20.2.7	- Bidoni: dal 163 esimo e fino al 500 esimo recipiente di una partita e per ogni recipiente certificato cumulativo	€ 1,14	€ 14,62
20.2.8	- Bidoni: dal 163 esimo e fino al 500 esimo recipiente di una partita e per ogni recipiente certificati singoli	€ 1,14	€ 14,62
20.2.9	- Bidoni: dal 501 recipiente di una partita e per ogni recipiente certificato cumulativo	€ 0,57	€ 14,62
20.2.10	- Bidoni: dal 501 recipiente di una partita e per ogni recipiente certificati singoli	€ 0,57	€ 14,62
20.3	Rilascio certificato di revisione gas compressi, liquefatti disciolti oltre 150 litri fino a 1000 litri		
20.3.1	- Fino al 5° recipiente (bomboloni e serbatoi) certificato cumulativo	€ 186,00	€ 14,62
20.3.2	- Fino al 5° recipiente (bomboloni e serbatoi) certificati singoli	€ 186,00	€ 14,62
20.3.3	- Dal 6° recipiente (bomboloni e serbatoi) per ogni recipiente certificato cumulativo	€ 33,00	€ 14,62
20.3.4	- Dal 6° recipiente (bomboloni e serbatoi) per ogni recipiente certificati singoli	€ 33,00	€ 14,62

Nulla Osta, Autorizzazioni, Concessioni, controlli, istanze.

Codice	Tipo Operazione	Diritti	Imposta di Bollo
30	- Seduta di operazioni tecniche legge 870/86 presso sedi private autorizzate (autoscuole, centri di istruzione, officine, comuni, istituti scolastici, ecc);		14.62
31	- Autorizzazione per competizioni sportive su strada di cui all'art.9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;	€ 15.00	14.62
32.1	- visite ispettive alle autofficine in regime di concessione (art.80 c.8 cd.s) e presso el sedi autorizzate ai sensi della L.870/86, comprese quelle relative a locali, attrezzature e strumentazioni (versamento annuale);	€ 103.29	
32.2	- controlli a richiesta delle autofficine in regime di concessione, compresi quelli relativi a locali, attrezzature e strumentazioni;	€ 103.29	14.62

32.3	<ul style="list-style-type: none"> - Riconoscimento centro di istruzione, all'atto della richiesta; - Riconoscimento idoneità sede operazioni tecniche legge 870/86; - Nulla osta/autorizzazione ad effettuare i corsi di formazione iniziale e periodica per la carta di qualificazione del conducente CQC; - Visita iniziale e rilascio concessione di cui all'art.80/8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285; 	€ 103,29	29,24
32.4	- Autorizzazione all'uso della rampa e delle attrezzature annesse per il collaudo e la revisione di recipienti per gas compressi (bombole, bidoni, serbatoi, bottiglie).	€ 103,29	29,24
32.5	<ul style="list-style-type: none"> controlli periodici sulle autoscuole, enti e aziende autorizzati per i corsi di formazione iniziale e periodica per la carta di qualificazione del conducente CQC (versamento annuale); - visite di controllo per i corsi di recupero punti svolte dalle autoscuole (versamento annuale) 	€ 103,29	-
<p><i>A ciascuna di queste voci va aggiunto l'importo della indennità di missione e straordinario a carico dei privati richiedenti ai sensi della legge 870/86 e s.m.i. da versare in entrata sul capitolo 4462 del bilancio della Regione Siciliana.</i></p>			

Tariffe per esami di idoneità professionale

Codice	Tipo Operazione	Diritti	Imposta di Bollo
Esami di idoneità professionale			
40.1	- esami di idoneità all'esercizio della professione di consulente automobilistico di cui alla L.264/91;	123,95	€ 14,62 + € 14,62 (1)
40.2	- esame idoneità professionale per insegnanti o istruttori di scuola guida;	123,95	€ 14,62 + € 14,62 (1)
40.3	- esame per il conseguimento della capacità professionale per l'autotrasporto di persone su strada di cui al D. L.vo n.395/2000;	123,95	€ 14,62 + € 14,62 (1)
40.4	- Esame per il conseguimento dell'abilitazione all'espletamento delle mansioni di responsabile tecnico delle officine di autoriparazione (art.80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i.; art. 240, comma 1 lettera h), D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.; art. 101 della L. R. 28/12/2004, n. 17)	123,95	€ 14,62 + € 14,62 (1)

Tariffe diritti per esami di consulente per trasporto di merci pericolose

Codice	Tipo Operazione	Diritti	Imposta di Bollo
A1	- Diritto di ammissione ad una sessione di esame, per candidati che non siano già titolari di un certificato	123,95	€ 14,62
A2	- Diritto di ammissione ad una sessione di esame, per candidati già in possesso di un certificato (o che abbiano già conseguito un'idoneità), per l'integrazione con la seconda modalità, od una o più specializzazioni aggiunte, od entrambi i casi	103,29	€ 14,62
A3	- Diritto di ammissione ad una sessione di esame, per rinnovo quinquennale	103,29	€ 14,62
A4	- Diritto per il rilascio del certificato	€ 5,16	€ 29,24

- (1) È consentito di effettuare due distinti versamenti per l'imposta di bollo, l'uno da allegare alla domanda all'atto della presentazione e l'altro da inserire nella pratica solo al momento dell'esame finale, in quanto trattasi dell'imposta sul documento emesso.

Capitoli di entrata del Bilancio Regionale :

Diritti : 1983
 Diritti aggiuntivi: 1983
 Diritti d'urgenza: 1984
 Diritti esami l.264/91: 1770
 Imposta di bollo: 1205 art.1

PREZZI DELLE TARGHE DEI VEICOLI A MOTORE C/C n. 121012

Codice	Tipo Operazione	Costo di produzione	Quota di maggiorazione	Totale
1	- Autoveicoli A	26,47	€ 13,24	€ 39,71
2	- Autoveicoli A Polizia Locale	26,47	€ 13,24	€ 39,71
3	- Autoveicoli B	26,23	€ 13,12	€ 39,35
4	- Prova	11,66	€ 5,83	€ 17,49
5	- Autoveicoli CD, CC, EE	21,03	€ 10,52	€ 31,55
6	- Motoveicoli	14,11	€ 7,06	€ 21,17
7	- Motoveicoli Polizia Locale	14,11	€ 7,06	€ 21,17
8	- Motoveicoli EE	11,66	€ 5,83	€ 17,49
9	- Rimorchi Autoveicoli	12,24	€ 6,12	€ 18,36
10	- Ripetitive Autoveicoli	15,69	€ 7,85	€ 23,54

11	- <i>Ciclomotori</i>	8.61	€ 4.31	€ 12.92
12	- <i>Ciclomotori Polizia Locale</i>	8.61	€ 4.31	€ 12.92
13	- <i>Macchine Agricole Semoventi</i>	11.66	€ 5.83	€ 17.49
14	- <i>Macchine Agricole Trainate</i>	12.24	€ 6.12	€ 18.36
15	- <i>Ripetitivi Macchine Agricole</i>	11.66	€ 5.83	€ 17.49
16	- <i>Macchine Operatrici Semoventi</i>	11.66	€ 5.83	€ 17.49
17	- <i>Macchine Operatrici Trainate</i>	12.24	€ 6.12	€ 18.36
18	- <i>Ripetitivi Macchine Operatrici</i>	11.66	€ 5.83	€ 17.49

Art. 9.

Tasse sulle concessioni governative regionali

1. Sono istituite le seguenti voci di tasse sulle concessioni che trovano regolamentazione nelle disposizioni della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni:

a) Tasse per le concessioni per la coltivazione di cave e torbiere di cui alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni:

Tassa di rilascio per l'autorizzazione alla coltivazione di cave e torbiere (*importi espressi in euro*):

- Autorizzazione per l'esercizio: 1.000;
- Ampliamento: 750;
- Subingresso 1.500.

Tassa annuale (*importi espressi in euro*): 500;

Tassa rinnovo (*importi espressi in euro*): 1.000.

b) Tasse per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di raffinerie e stabilimenti petrolchimici di cui alla legge n. 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni:

Tassa di rilascio per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di raffinerie e stabilimenti petrolchimici (*importi espressi in euro*):

- Autorizzazione costruzione ed esercizio: 6.000;
- Potenziamento impianto: 3.000;
- Modifica impianto: 3.000;
- Trasferimento titolo: 2.000.

Tassa annuale (*importi espressi in euro*): 3.000.

c) Tasse per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di depositi costieri di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni:

Tassa di rilascio per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di depositi costieri (*importi espressi in euro*):

- Autorizzazione, costruzione ed esercizio: 3.000;
- Potenziamento impianto: 1.500;
- Modifica impianto: 1.500;
- Trasferimento titolo: 1.200.

Tassa annuale (*importi espressi in euro*): 1.500.

d) Tasse per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di centrali termoelettriche di cui alla legge 9 aprile 2002, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni:

Tassa di rilascio per l'autorizzazione all'impianto e all'esercizio di centrali termoelettriche (*importi espressi in euro*):

di potenza inferiore o uguale a 400 MW:

- Autorizzazione, costruzione ed esercizio: 3.000;
- Potenziamento impianto: 1.500;
- Modifica impianto: 1.500;
- Trasferimento titolo: 1.200.

di potenza superiore ai 400 MW:

- Autorizzazione, costruzione ed esercizio: 6.000;
- Potenziamento impianto: 3.000;
- Modifica impianto: 3.000;
- Trasferimento titolo: 2.400.

Tassa annuale (*importi espressi in euro*):
di potenza inferiore o uguale a 400 M W: 1.500;
di potenza superiore ai 400 M W: 3.000.

e) Tasse per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di cui alla legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni:

Tassa di rilascio per l'autorizzazione all'impianto e all'esercizio di terminali di rigassificazione (*importi espressi in euro*):

fino a 8 miliardi di mc di gas naturale liquido trattato:
- Autorizzazione, costruzione ed esercizio: 3.000;
- Potenziamento impianto: 1.500;
- Modifica impianto: 1.500;
- Trasferimento titolo: 1.200.

superiore a 8 miliardi di mc di gas naturale liquido trattato:
- Autorizzazione, costruzione ed esercizio: 6.000;
- Potenziamento impianto: 3.000;
- Modifica impianto: 3.000;
- Trasferimento titolo: 2.400.

Tassa annuale (*importi espressi in euro*):
fino a 8 miliardi di mc di gas naturale liquido trattato: 1.500;
superiore a 8 miliardi di mc di gas naturale liquido trattato: 3.000.

f) Tasse per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni:

Tassa di rilascio per l'autorizzazione all'impianto e all'esercizio di impianti eolici e fotovoltaici (*importi espressi in euro*):

di potenza superiore o uguale a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW:
- Autorizzazione, costruzione ed esercizio: 1.000;
- Potenziamento impianto: 500;
- Modifica impianto: 500;
- Opere connesse: 500;
- Trasferimento titolo: 500.

di potenza superiore a 10 MW e inferiore o uguale a 50 MW:
- Autorizzazione, costruzione ed esercizio: 1.500;
- Potenziamento impianto: 750;
- Modifica impianto: 750;
- Opere connesse: 750;
- Trasferimento titolo: 750.

di potenza superiore ai 50 MW:
- Autorizzazione, costruzione ed esercizio: 2.250;
- Potenziamento impianto: 1.000;
- Modifica impianto: 1.000;
- Opere connesse: 1.000;
- Trasferimento titolo: 1.200.

Tassa annuale (*importi espressi in euro*):
di potenza superiore o uguale a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW: 500;
di potenza superiore a 10 MW e inferiore o uguale a 50 MW: 750;
di potenza superiore ai 50 MW: 1.000.

g) Tasse per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni:

Tassa di rilascio per l'autorizzazione all'impianto e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomasse (*importi espressi in euro*):

di potenza superiore o uguale a 2 MW e inferiore o uguale a 10 MW:
- Autorizzazione, costruzione ed esercizio: 1.750;
- Potenziamento impianto: 500;
- Modifica impianto: 500;
- Opere connesse: 500;
- Trasferimento titolo: 500.

di potenza superiore a 10 MW e inferiore o uguale a 50 MW:

- Autorizzazione, costruzione ed esercizio: 2.200;
- Potenziamento impianto: 750;
- Modifica impianto: 750;
- Opere connesse: 750;
- Trasferimento titolo: 750.

di potenza superiore ai 50 MW:

- Autorizzazione, costruzione ed esercizio: 2.800;
- Potenziamento impianto: 1.000;
- Modifica impianto: 1.000;
- Opere connesse: 1.000;
- Trasferimento titolo: 1.200.

Tassa annuale (*importi espressi in euro*):

di potenza superiore o uguale a 2 MW e inferiore o uguale a 10 MW: 850;

di potenza superiore a 10 MW e inferiore o uguale a 50 MW: 1.100;

di potenza superiore ai 50 MW: 1.400.

2. Le tasse di concessioni governative regionali istituite con il presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Istituzione IRAP

1. Ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della Regione e secondo la previsione dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 42, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituita, quale tributo proprio della Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2010, l'imposta regionale sulle attività produttive che si applica secondo la disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche e integrazioni fatto salvo quanto previsto al comma 2, nonché secondo le disposizioni contenute all'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e all'articolo 43 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e all'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui agli articoli 5, 5 bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni sono deducibili gli interessi passivi.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, è adottato il regolamento, in armonia a quanto stabilito nello schema di regolamento-tipo approvato, ai sensi dell'articolo 1, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Con il regolamento di cui al comma 3 si provvede alla disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP, l'esercizio delle quali la Regione affida ai soggetti competenti individuati dal regolamento-tipo.

5. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 3, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP prosegue, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 45, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente.

6. Per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2009 e non oltre il periodo di imposta successivo a quello di approvazione del regolamento regionale previsto dal comma 3, la Regione per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso, si avvale dei competenti organi statali.

Art. 11.

Fondo di rotazione IRFIS

1. Il Fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia Mediocredito della Sicilia S.p.A. (I.R.F.I.S.) con l'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e con l'articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto di 25.000 migliaia di euro per l'anno 2010.

2. Le somme individuate al comma 1 sono riversate dall'IRFIS entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al capitolo 5447, capo X del bilancio della Regione.

Art. 12.

Contributo per il ristoro dei danni all'ambiente

1. Le imprese con stabilimenti situati sul territorio della regione, che abbiano beneficiato a qualunque titolo di finanziamenti pubblici in conto capitale o interessi e che cessino la propria attività sul territorio della regione devono corrispondere, a titolo di ristoro per il danno ambientale e per il ripristino produttivo delle aree dismesse, un contributo alla regione pari all'1 per cento dei ricavi degli ultimi cinque anni come da documentazione contabile obbligatoria, oltre ad essere obbligate al ripristino delle aree dismesse nello stato originario dei luoghi prima degli insediamenti.

Art. 13.

Produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute nel territorio della regione l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, è elevata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal 7 al 12 per cento.

Art. 14.

Norme in materia di residui attivi e passivi

1. L'Assessore regionale per l'economia, entro il mese di maggio di ogni anno, presenta alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione dettagliata sulla consistenza dei residui attivi e passivi rilevati secondo le vigenti norme di contabilità regionale. Tale relazione deve, altresì, indicare le modalità di calcolo, la provenienza delle partite iscritte tra i residui e la congruità delle appostazioni nei fondi relativi del bilancio regionale.

2. Limitatamente all'esercizio finanziario 2009 ed in via di prima applicazione, la relazione di cui al comma 1 viene presentata entro il mese di giugno 2010.

Art. 15.

Misure relative alla trasparenza dei conti pubblici

1. Il Governo regionale entro giugno presenta all'Assemblea regionale una relazione dettagliata relativa alla eventuale situazione debitoria al 31 dicembre 2009 di ciascun istituto, azienda, agenzia, consorzio, organismo ed ente regionale comunque denominato, sottoposto a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruisca di trasferimenti diretti da parte della stessa società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nonché per ciascun ente presso cui la Regione indica i propri rappresentanti.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 ed entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Governo regionale presenta all'Assemblea regionale una relazione dettagliata sulla situazione economico finanziaria relativa all'anno precedente degli istituti, delle aziende, delle agenzie, dei consorzi, degli organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa nonché degli enti presso cui la Regione indica i propri rappresentanti.

3. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative necessarie agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli amministratori degli organismi individuati nel comma 1 debbono, a pena di decadenza dal loro incarico, inoltrare le informazioni richieste nei tempi e con le modalità prescritte nel decreto di cui al comma 3.

5. Gli amministratori degli organismi di cui al comma 1 che provvedano ad assunzioni di personale in violazione di disposizioni normative decadono dall'incarico.

6. Gli amministratori decaduti nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 non possono essere nominati nel triennio successivo amministratori degli organismi di cui al comma 1.

TITOLO II

Razionalizzazione e contenimento spesa pubblica

Art. 16.

Patto di stabilità regionale

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti

da parte della stessa nonché gli enti presso cui la Regione indica i propri rappresentanti concorrono al contenimento della spesa pubblica regionale adeguando le proprie politiche di bilancio alle medesime disposizioni alle quali è assoggettata l'Amministrazione regionale per il rispetto del patto di stabilità interno, nonché alle disposizioni previste dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, in materia di spesa per il personale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo devono essere osservate in sede di predisposizione dei bilanci di previsione e devono risultare nei bilanci consuntivi e, per i soggetti che adottano la contabilità economico patrimoniale, rispettivamente nel budget e nel bilancio di esercizio. Le relative certificazioni devono essere asseverate dagli organi di revisione o controllo ed inviati alla Ragioneria generale della Regione nonché alle amministrazioni che svolgono compiti di tutela e vigilanza. Il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1 comporta la decadenza degli organi di amministrazione degli enti e soggetti di cui al presente articolo.

4. Per gli esercizi finanziari 2011/2013 il concorso degli enti destinatari del presente articolo, escluso gli enti locali e le aziende sanitarie provinciali nonché le aziende ospedaliere universitarie, agli obiettivi di finanza pubblica della Regione sono fissati in termini di competenza e di cassa nella misura degli importi registrati nell'anno 2009 decurtati del 2,0 per cento calcolato sul saldo finanziario di parte corrente. Per quanto riguarda le spese del personale, ivi comprese quelle relative a consulenze, incarichi e collaborazioni, le stesse non possono superare quelle registrate nell'anno 2009.

5. Per i soggetti individuati nei commi precedenti che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, le limitazioni previste dal presente articolo si intendono riferite alle corrispondenti voci dei costi della produzione, individuati all'articolo 2425, numeri 6), 7) e 8), del codice civile.

6. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, la Regione definisce, nell'ambito delle linee definite dal DPEF regionale, con gli enti locali, per il tramite dell'ANCISICILIA e dell'URPS, il reciproco concorso al raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 77 ter, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 17.

Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale

1. I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie,

non possono superare l'importo onnicomprensivo di 50.000 euro annui per ciascun componente gli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, sono individuate, in base a criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce entro le quali classificare gli organismi di cui al comma 1 e determinati, nei limiti previsti dal medesimo comma 1, i compensi da erogare ai relativi organi di amministrazione e controllo. Tali compensi devono essere comprensivi di eventuali benefit usufruiti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione delle aziende sanitarie ed ospedaliere, qualora corrispondano compensi superiori al limite fissato dal precedente comma, devono provvedere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle limitazioni previste. Le Amministrazioni che svolgono funzioni di tutela e vigilanza dei predetti enti e società provvedono ad adottare i conseguenziali atti.

5. Sono abrogati le disposizioni di legge in contrasto con quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

6. E' fatto divieto agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, di adottare provvedimenti di incremento dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo, ancorché originariamente determinati entro il predetto limite di 50.000 euro per ciascun componente gli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli amministratori degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, che per tre esercizi finanziari abbiano conseguito perdite o abbiano registrato un progressivo peggioramento dei conti sono decaduti di diritto. Per l'esercizio 2010 gli anni di riferimento si intendono il triennio 2007/2009.

Art. 18.

Contenimento delle spese per il personale regionale

1. Per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrat-

tuali, non può eccedere, per il triennio 2010/2013, il 15 per cento del monte salari tabellare fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali.

2. Per i soggetti individuati nel comma 1 la corresponsione di compensi relativi al salario accessorio, a qualunque titolo erogato, non può essere effettuata se non espressamente inserita nei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali.

3. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo comporta, nell'esercizio finanziario successivo, la riduzione, pari all'importo sfiorato, dei trasferimenti concessi dalla Regione.

4. Ai soggetti individuati nel comma 1 del presente articolo è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. E' fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento della funzione pubblica.

5. Gli organi di controllo interno e vigilanza sono obbligati a verificare l'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo e ne danno specifica comunicazione sia all'Amministrazione regionale che svolge funzioni di controllo e tutela sia alla Ragioneria generale della Regione.

Art. 19.

Acquisto di beni e servizi

1. Al fine di realizzare significative economie di scala il Dipartimento della funzione pubblica, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana apposita direttiva per la razionalizzazione delle fasi procedurali di fornitura e gestione di beni e servizi intestate ai vari rami dell'Amministrazione regionale.

2. I responsabili regionali dei procedimenti di spesa relativi alla gestione di beni e servizi sono tenuti ad adeguare i loro comportamenti alle direttive impartite dal Dipartimento della funzione pubblica.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di acquisti di beni e servizi si applicano agli istituti, alle aziende, alle agenzie, ai consorzi, agli organismi ed agli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa. I medesimi enti sono tenuti a conformarsi alle direttive di cui al comma 1. Le funzioni demandate al Ministero dell'economia dalle predette norme sono intestate al Dipartimento regionale della funzione pubblica.

Art. 20.

Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'economia, adotta, con proprio decreto, previo parere vincolante della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale, le necessarie iniziative affinché ad ogni area strategica individuata dal comma 2 corrisponda una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale o una sola impresa pubblica, ponendo in atto le procedure necessarie alla dismissione delle partecipazioni strategicamente non rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione.

2. Le aree strategiche della Regione sono:

- a) trasporti pubblici;
- b) servizi ausiliari;
- c) promozione immagine della Sicilia, della cultura, dell'attività turistica e dell'artigianato;
- d) sviluppo e innovazione;
- e) attività informatiche e I.C.T della Regione;
- f) gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale;
- g) servizi di emergenza sanitaria;
- h) servizi riscossione tributi;
- i) credito;
- j) ricerca;
- k) attività di captazione e/o accumulo e/o potabilizzazione e/o adduzione di acqua di interesse regionale.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere vincolante della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale, possono essere individuati ulteriori aree strategiche.

4. Le società a totale partecipazione della Regione entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge adottano le opportune iniziative affinché i compensi degli organi di amministrazione e di controllo vengano ridotti ad un importo massimo omnicomprensivo, ivi compresi eventuali benefit, di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo e dei comitati di sorveglianza.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo, se ed in quanto compatibili con l'ordinamento degli enti locali e la normativa vigente in materia, si applicano anche alle società a totale o maggioritaria partecipazione degli enti locali e territoriali della Regione.

Art. 21.

Personale Società Terme di Sciacca e Società Terme di Acireale

1. Il personale delle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. poste in liquidazione gode delle stesse garanzie occupazionali previste per i dipendenti delle società che sono dismesse a seguito dell'applicazione di quanto

previsto dal precedente articolo. Nel caso in cui lo scioglimento delle società termali preceda l'attuazione del precedente articolo, l'Assessore per l'economia provvede con proprio decreto, nelle more, ad assicurare l'occupazione del personale.

Art. 22.

Spese per collaborazioni e consulenze

1. I contratti relativi a rapporti di consulenza con la pubblica amministrazione regionale, ivi compresi quelli stipulati da istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, del suo curriculum vitae, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

2. Per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni stipulanti sono tenute alle medesime forme di pubblicazione previste al comma 1.

Art. 23.

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni

1. Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, non possono effettuare spese, a copertura regionale, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, per un ammontare superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 ridotta del 20 per cento.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono ridurre del 50 per cento, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 in quanto destinatari, a qualunque titolo, di trasferimenti da parte della Regione, il mancato adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, per l'importo di cui allo sfioramento, del contributo concesso dalla Regione.

4. Gli organi di controllo interno sono obbligati a verificare l'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo e ne danno specifica comunicazione sia all'Amministrazione regionale che svolge funzioni di controllo e tutela sia alla Ragioneria generale della Regione.

Art. 24.

Trasferimenti in favore della RESAIS S.p.A.

1. I trasferimenti effettuati dalla Regione in favore della RESAIS S.p.A, per le finalità degli articoli 7 e 12 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni sono utilizzati dalla stessa società, a titolo di acconto, a valere sui futuri trasferimenti da effettuarsi per l'attuazione delle citate disposizioni legislative.

Art. 25.

Taglia oneri amministrativi

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, la Giunta regionale approva un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza della Regione, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento, come stabilito in sede europea.

2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale coordina le attività di misurazione in raccordo con i rami di amministrazione interessati per materia.

3. Ciascun Assessore regionale, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.

5. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito *web* della Regione.

6. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani assessoriali si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.

Art. 26.

Progetti obiettivo in favore degli enti locali

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio nonché per favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento del livello di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione dal rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa di 70.000 migliaia di euro per l'anno 2010, a valere sulle risorse del PAR FAS Sicilia 2007-2013.

2. A tal fine gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono individuati nell'allegata tabella '2' alla presente legge.

TITOLO III

Disposizioni in materia di funzione pubblica e di finanza locale. Interventi finanziari urgenti in favore degli enti locali

Art. 27.

Misure di sostegno per il ricovero di minori

1. La riserva prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, quantificata in 30 mila migliaia di euro annui, iscritta in bilancio ai sensi del comma 8 bis dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, in un apposito capitolo di spesa del dipartimento famiglia e politiche sociali è destinata al finanziamento ai comuni delle spese da sostenere per il ricovero dei minori disposto dall'autorità giudiziaria.

2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 14 maggio 2009, n. 6 dopo le parole 'rimborsare ai comuni l'80 per cento delle spese' sopprimere le parole 'sostenute e' e dopo la parola 'documentate' aggiungere 'da provvedimento giurisdizionale e dall'attestazione di ingresso in un istituto di accoglienza'.

Art. 28.

Contributi alle province per erogazioni di servizi socio-assistenziali

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, come modificato dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è così sostituito:

'2. Dall'anno in corso, per le finalità di cui al comma 1, la spesa già prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, è adeguata dinamicamente agli aggiornamenti contrattuali previsti per legge.'

Art. 29.

Premialità per assegnazioni agli enti locali

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni le parole 'entro il 31 dicembre 2009' sono sostituite dalle parole 'entro il 31 dicembre 2010'. Il differimento del predetto termine vale anche per l'incidenza del parametro di cui al medesimo comma 4, del citato articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, secondo le modalità già assentite in sede di Conferenza Regione-autonomie locali. Il differimento del predetto termine produce effetti anche in ordine all'attività gestionale riconducibile all'esercizio finanziario 2009.

Art. 30.

Interventi di somma urgenza

1. A valere sui fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2002, in favore degli enti locali, la somma di 1.000 migliaia di euro è destinata, nell'esercizio finanziario 2010, agli interventi previsti dalla delibera della

Giunta regionale n. 440 del 13 novembre 2007, per garantire la copertura finanziaria per gli interventi di somma urgenza già effettuati con ordinanze dei sindaci ed accertati dal dipartimento regionale della protezione civile.

Art. 31.

Assegnazione risorse agli enti locali per calamità naturali

1. Per le finalità previste dal comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, a valere sui fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni è destinata, nell'esercizio finanziario 2010, la somma di 12.000 migliaia di euro.

Art. 32.

Assegnazioni per interventi a tutela dell'ordine pubblico

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 si applicano a tutte le anticipazioni a qualsiasi titolo deliberate dalla giunta regionale già concesse o che saranno concesse per motivi di ordine pubblico o per fronteggiare le emergenze relative alla gestione integrata dei rifiuti.

Art. 33.

Contributi agli enti locali colpiti da calamità naturali

1. A valere sui fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, in favore degli enti locali, l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2010 ad erogare un contributo di 1.000 migliaia di euro in favore dei soggetti prioritariamente privati, che abbiano subito danni a seguito dell'evento del 13 settembre 2008 e di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 12 dicembre 2008, di dichiarazione dello stato di calamità naturale, quale contributo da destinarsi a ristoro dei danni subiti.

Art. 34.

Misure di sostegno ai comuni di Scaletta Zanclea ed Itala per gli eventi calamitosi del 1° ottobre 2009

1. Per la copertura finanziaria della spesa sostenuta dai comuni di Scaletta Zanclea ed Itala per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009, è destinata la somma di euro 5.000.000,00 finalizzata al rimborso dei materiali, della manodopera, dei noli dei mezzi approntati e delle spese relative al loro funzionamento.

2. A valere sui fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale n. 2/2002, in favore degli enti locali, l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2010 ad erogare un contributo straordinario rispettivamente di 1.000 migliaia di euro e di 500 migliaia di euro ai comuni di Scaletta Zanclea ed Itala per gli eventi calamitosi avvenuti in provincia di Messina il 1° ottobre 2009 finalizzato alla realizzazione di interventi di ripristino di strutture pubbliche danneggiate.

Art. 35.

Tariffe servizio idrico

1. Per le finalità di cui all'articolo 262 del decreto legislativo 152/2006, i proventi di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo sono assegnati alla provincia regionale territorialmente competente e destinati per le funzioni di controllo in materia ambientale.

2. L'articolo 28 della legge regionale n. 10/1999 è abrogato.

Art. 36.

*Interpretazione autentica dell'articolo 39
della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145
e dell'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30*

1. Al fine di assicurare effettività all'esercizio dei diritti politici, l'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, e l'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, vanno intesi nel senso di riferirsi anche al rimborso delle spese legali sostenute dai sindaci e dai presidenti delle province regionali nei giudizi a loro carico subiti per farne dichiarare cause di ineleggibilità ovvero di incompatibilità poi riconosciute inesistenti.

Art. 37.

Canone ricognitorio delle concessioni demaniali marittime

1. Nell'ambito del territorio regionale il canone ricognitorio previsto per le concessioni demaniali marittime si applica soltanto in favore degli enti pubblici territoriali, purchè non perseguano fini di lucro o ritraggano proventi dall'utilizzo dei beni demaniali.

Art. 38.

Fondo trattamento di quiescenza

1. Il limite di impegno autorizzato dal comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è differito all'esercizio finanziario 2011.

Art. 39.

Recupero di contributi dovuti da enti e dirigenti della Regione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le disposizioni di cui all'articolo 3 bis, commi 11 e 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, sono applicate, a tutti coloro che siano o siano stati dirigenti della Regione, secondo le modalità, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e dell'articolo 4 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

2. La Presidenza della Regione effettua il recupero integrale, anche per gli anni pregressi di eventuali somme e contributi non pagati dagli interessati e dalle aziende, nonché di quelle versate ad altri enti, con l'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53.

3. Le somme dovute, anche per gli anni pregressi, sono versate in entrata nel bilancio della Regione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime modalità e con la stessa decorrenza, a tutti i dirigenti della Regione.

Art. 40.

Retribuzione massima pensionabile per i dipendenti regionali

1. Le retribuzioni poste a base di calcolo dei trattamenti di pensione a carico della Regione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, non possono eccedere l'importo annuo lordo di euro 250.000,00.

Art. 41.

Norme in materia di trattamento pensionistico del personale regionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con la legge finanziaria sono stabiliti, con cadenza biennale, gli incrementi dei trattamenti pensionistici in godimento al personale in quiescenza dell'amministrazione regionale, in misura tale da realizzare per i titolari di pensioni dirette, di reversibilità e di assegni vitalizi, una graduale riduzione del divario in atto esistente, tra il trattamento economico del suddetto personale ed il trattamento economico del corrispondente personale in servizio, nonché fra il trattamento pensionistico dei soggetti in stato di quiescenza in data antecedente al mese di novembre 2001 ed i dipendenti in quiescenza successivamente a tale data.

Art. 42.

Interpretazione autentica in materia di trattamento di quiescenza dei dirigenti regionali

1. Il riconoscimento del trattamento di quiescenza e previdenza di cui all'articolo 7, comma 10, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, deve intendersi attribuibile esclusivamente ai dirigenti della Regione, anche collocati fuori ruolo, che risolvano il rapporto di lavoro con la Regione contestualmente a quello con l'Agenzia regionale per i rifiuti e per le acque.

2. La norma va interpretata nel senso indicato dal comma 1 fin dal giorno della sua entrata in vigore.

Art. 43.

Norme in materia di incarichi presso enti pubblici

1. Al fine di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento delle pubbliche amministrazioni e di garantire continuità ai rapporti di lavoro instaurati, nell'ambito della Regione e degli enti vigilati, compresi gli enti locali, gli incarichi relativi a contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di altro tipo che abbiano comportato lo svolgimento di attività amministrativa istituzionale o obbligatoria per legge, non sono considerati incarichi di natura politica ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. In ogni caso non si tiene conto della natura politica degli atti di nomina qualora siano state espletate procedure selettive o il

personale interessato sia stato utilizzato all'interno delle amministrazioni, anche a seguito del rinnovo degli organi elettivi.

Art. 44.

Contributi per la manutenzione di Palazzo ex Ministeri

1. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione di Palazzo ex Ministeri nonché degli ambienti in uso all'Assemblea regionale siciliana, la Presidenza della Regione è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 2010, un contributo di 2.500 migliaia di euro cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) a titolarità regionale per il periodo 2007-2013 programmato con il relativo Programma attuativo regionale 2007-2013.

Art. 45.

*Fondo speciale regionale di compartecipazione
ai fondi speciali per la sicurezza*

1. La Regione, nell'ottica di sinergia istituzionale per il mantenimento e l'innalzamento dei livelli di sicurezza pubblica e sociale, al fine di incentivare la collaborazione tra regione, prefetture ed enti locali, istituisce il 'Fondo speciale regionale di compartecipazione ai fondi speciali per la sicurezza'.

2. Per le finalità del Fondo è ascritta in apposito capitolo del bilancio pluriennale la somma di 3.000 migliaia di euro. Al Fondo confluiscono, inoltre, nella misura del 30 per cento i beni mobili e immobili confiscati alla mafia.

3. Il Fondo è destinato alle prefetture siciliane ad inizio di ogni esercizio finanziario, con il seguente criterio:

a) il 50 per cento è destinato in parti uguali alle nove prefetture siciliane, pari a 166.666,66 euro per ogni prefettura;

b) il rimanente 50 per cento è destinato alle nove prefetture siciliane in parte proporzionale al numero degli abitanti della provincia.

4. La somma spettante del Fondo per ogni singola provincia è immediatamente e direttamente disponibile se è in vigore un 'patto territoriale per la sicurezza'. Le quote del fondo spettanti alle prefetture delle province in cui non sono in vigore i patti territoriali, sono trattenute presso in fondo regionale ed erogate per interventi specifici sul territorio nel limite massimo individuato al comma 3, su richiesta congiunta del prefetto e del sindaco della città capoluogo sentito il parere del comitato per l'ordine e la sicurezza.

5. Le risorse residue del Fondo di ogni esercizio finanziario sono destinate a:

a) progetti per il miglioramento dei servizi di polizia e di prevenzione anche per i reati ambientali, a seguito di iniziative provenienti dagli enti locali;

b) progetti di riqualificazione e qualificazione professionale promossi da organismi che anche in forma associata rappresentano il personale delle forze di polizia nazionale.

TITOLO III

Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di energia

Art. 46.

Interventi in favore dei comuni per il ripianamento dei debiti.

Piano di rientro

1. La Regione, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 61, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, concorre, secondo quanto previsto dal comma 8, al ripiano delle passività residue maturate al 31 dicembre 2009 dai singoli comuni per la copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti sulla base dei contratti di servizio in essere. A tal fine, l'intervento finanziario della Regione in favore di ogni singolo comune tenuto conto della monetizzazione dei crediti prevista dal citato articolo 61, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è fissato in misura percentuale corrispondente al rapporto tra i pagamenti effettivamente sostenuti e i costi del servizio contrattualmente fissati, a decorrere dalla data di costituzione dei soppressi ambiti territoriali ottimali. La misura percentuale sopra individuata, applicata ai pagamenti effettivamente sostenuti dai singoli comuni, non determina un intervento della Regione per un importo superiore alle passività residue.

2. Il concorso della Regione di cui al comma 1 è concesso nella misura integrale per quei comuni che, nell'ultimo triennio solare antecedente a quello di entrata in vigore della presente legge, abbiano assicurato una percentuale media del livello di pagamenti effettivamente sostenuti a fronte dei costi del servizio contrattualmente fissati non inferiore al 70 per cento o che abbiano conseguito, nel medesimo periodo, un livello di raccolta differenziata non inferiore a quello previsto, per l'anno 2013, dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

3. Il comune propone un piano di rientro dal debito complessivo, asseverato dall'Autorità d'ambito, in cui siano specificati gli obiettivi economici da raggiungere e la loro scansione temporale, le misure da adottare per il raggiungimento di tali obiettivi, le modalità per il monitoraggio, la verifica della loro attuazione. Il piano, che riguarda tutti i debiti nei confronti delle società d'ambito, è approvato dall'Assessorato regionale dell'economia d'intesa con l'Assessorato regionale dell'energia e i servizi di pubblica utilità.

4. La sottoscrizione del piano di rientro è subordinata all'avvenuta adozione, da parte del comune, degli atti necessari per la copertura integrale dei costi di servizio di smaltimento dei rifiuti contrattualmente fissati, secondo le modalità previste dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, nonché per la copertura integrale della propria quota parte dei debiti delle società d'ambito ed è condizione fondamentale per accedere ai benefici previsti dai commi 1 e 2.

5. La Regione eroga al comune la somma di cui ai commi 1 e 2 in dieci annualità.

6. I comuni possono cedere le somme trasferite dalla Regione, per le finalità del presente articolo, ai consorzi e società d'ambito di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, posti in liquidazione

nonché ai soggetti ai quali viene intestata la gestione liquidatoria dei citati consorzi e società d'ambito.

7. Le anticipazioni di cui al comma 1 devono essere restituite entro dieci anni.

8. Il rimborso è rateizzato in quindici annualità, senza oneri accessori, laddove il singolo comune raggiunga, nel triennio successivo a quello dell'erogazione dell'anticipazione, un livello di riscossione medio della TARSU o della TIA, non inferiore all'85 per cento.

9. Ai comuni che, nell'ultimo triennio solare antecedente a quello di entrata in vigore della presente legge, abbiano assicurato l'integrale pagamento dei costi del servizio contrattualmente fissati è assicurata una premialità nell'attribuzione delle risorse derivanti dal 'Fondo delle Autonomie'.

10. Per le finalità di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, le società d'ambito poste in liquidazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, possono realizzare operazioni finanziarie anche a medio e lungo termine cui sono destinate prioritariamente le risorse di cui all'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. Con decreto dell'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, ragioneria generale della Regione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti le modalità ed i termini di utilizzo delle suddette risorse.

11. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, dopo le parole 'i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso' e prima delle parole 'confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria' è inserito il seguente periodo 'ivi inclusi i crediti maturati fino al 31 dicembre 2008 dalle società d'ambito di cui al comma 1, nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6'.

12. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, ai commissari ad acta nominati dalla Regione presso i comuni sono attribuiti tutti i poteri relativi alla gestione della partecipazione sociale dei comuni nelle società d'ambito per la gestione ordinaria e straordinaria delle società stesse nonché tutti quelli relativi alla definizione dei rapporti tra comuni e società d'ambito e in generale per la stipula ed attuazione delle operazioni finanziarie nello stesso previste.

13. Per le finalità del presente articolo, nonché per la completa attuazione dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, un limite di impegno decennale di 50.000 migliaia di euro annui.

Art. 47.

Ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti

1. Per il triennio 2010-2012, il Presidente della Regione, ove abbia adottato ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è

autorizzato ad anticipare agli enti locali interessati le necessarie risorse finanziarie per far fronte ad esigenze straordinarie di tutela della sanità e dell'igiene pubblica, accertate dall'Azienda sanitaria provinciale o da altra autorità competente per materia o per territorio e determinate dall'impossibilità per gli enti locali stessi di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio stesso. Tale autorizzazione si estende alle ordinanze in corso. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

2. Per le finalità del presente articolo è destinato annualmente il 20 per cento dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine previsto dello stato di previsione del bilancio della Regione UPB 4.2.1.5.1 – capitolo 215701.

3. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono apportate al bilancio le necessarie variazioni discendenti dall'applicazione del presente articolo.

4. Le anticipazioni devono essere restituite entro il termine previsto dall'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, e non possono essere disposte per un periodo di tempo che ecceda quello di efficacia dell'ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006.

5. Il rimborso è rateizzato in quindici annualità, senza oneri accessori, laddove il singolo comune raggiunga, nel triennio successivo a quello dell'erogazione dell'anticipazione, un livello di riscossione medio della TARSU o della TIA, non inferiore all'85 per cento. Il raggiungimento di tale livello di riscossione rileva, altresì, quale criterio di premialità nell'attribuzione delle risorse derivanti dal 'Fondo delle Autonomie'.

6. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione all'Assemblea regionale siciliana.

Art. 48.

Norme in materia di Piano regionale dei rifiuti

1. Al fine di provvedere alla sollecita definizione dei compiti affidati dagli articoli 9 e 16 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 ed in considerazione della complessità tecnica degli adempimenti previsti, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare accordi procedurali con università o altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Per l'espletamento di tali attività è altresì consentito il ricorso a soggetti imprenditoriali o a professionisti singoli o associati, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 o dall'articolo 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo n. 165/2001. I compiti in questione possono essere alternativamente affidati a società a partecipazione totalitaria dell'Amministrazione regionale che operino in regime di controllo analogo nonché mediante convenzioni stipulate con le associazioni di tutela dell'ambiente maggiormente rappresentative a livello nazionale e che dimostrino di possedere specifiche competenze in materia di gestione del servizio integrato dei rifiuti.

2. Per le finalità della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità può essere disposta

l'utilizzazione di dipendenti in servizio presso i consorzi o società d'ambito in atto esistenti, nel limite di sei unità di personale e sempre che in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19 della stessa legge regionale n. 9/2010. Alla individuazione di tale personale, cui si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, si provvede in relazione alle esigenze accertate da parte dell'Amministrazione regionale e in relazione alle specifiche competenze possedute.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di euro 200.000,00. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2010; per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in euro 300.000,00 annui.

Art. 49.

Norme in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani

1. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 sopprimere le parole 'nello stesso termine'.

2. All'articolo 2, comma 11, della legge regionale n. 6/1997 dopo le parole 'e delle relative sanzioni ed interessi' aggiungere le parole 'l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto passivo a pena di decadenza, entro tre anni dalla notifica o dal momento in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.'.

Art. 50.

Gestione integrata del servizio idrico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, decorso il termine ivi previsto, cessano le Autorità d'ambito territoriale istituite nella Regione in applicazione dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Per l'effetto, la gestione integrata del servizio idrico è organizzata con separato provvedimento, adottato nelle forme dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. In considerazione del mutato stato di fatto derivante dalla disposta cessazione delle autorità d'ambito e dalla comminatoria di nullità della loro prosecuzione ed in considerazione, altresì, di quanto previsto dall'articolo 21 quinquies della legge 10 agosto 1990, n. 241, recepita con legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, a mente del quale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, le attuali Autorità d'ambito, con il coordinamento del dipartimento regionale acque e rifiuti, provvedono a verificare la sussistenza delle condizioni di cui al richiamato articolo 21 quinquies della legge 10 agosto 1990, n. 241, con specifico riferimento all'intervenuta realizzazione dei programmi e dei piani di

investimento contrattualmente dovuti da parte dei soggetti incaricati della gestione del servizio.

3. I provvedimenti con i quali si dia corso alla verifica di cui al comma 2 devono dare puntualmente atto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento ed acquisiscono efficacia decorsi trenta giorni dalla data di loro trasmissione alla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 9 bis comma 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. L'adozione dei provvedimenti consequenziali è subordinata all'integrale adempimento degli obblighi scaturenti dal comma 1 bis del citato articolo 21 quinquies della legge 10 agosto 1990, n. 241. Nel caso in cui la percentuale di mancata realizzazione degli investimenti sia superiore al 40 per cento, l'Autorità d'ambito può risolvere il contratto per inadempimento, con esclusione delle ipotesi in cui il mancato adempimento non dipenda da fatto del gestore.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, fino all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 23 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il servizio può essere svolto, ai sensi del comma 8, lettera e) dello stesso articolo 23 bis del decreto-legge n. 112 del 2008 dai precedenti gestori.

5. Restano fermi gli Ambiti territoriali ottimali, istituiti ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006, quali individuati con decreto del Presidente della Regione del 16 maggio 2000, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 2 giugno 2000, n. 26, parte prima.

Art. 51.

Norme a tutela degli utenti del servizio idrico e dei servizi di pubblica utilità

1. Presso l'Assessorato dell'energia è costituito un Comitato consultivo degli utenti, in rappresentanza degli interessi dei territori per il controllo della qualità dei servizi idrici. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità.

2. Su proposta dell'assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, la Giunta regionale emana una direttiva per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti. Tale direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.

3. Il comitato:

- a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
- b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;

c) segnala all'Assessorato dell'energia ed i servizi di pubblica utilità e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio;

d) trasmette all'Assessorato dell'energia ed i servizi di pubblica utilità le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;

e) può proporre quesiti e fare segnalazioni all'assessorato dell'energia ed i servizi di pubblica utilità.

4. Presso la Regione è istituito il 'tavolo consultivo permanente sulle tariffe', presieduto dall'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, a cui partecipano il direttore generale del dipartimento competente, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, tre rappresentanti delle associazioni di categorie produttive, due rappresentanti dei soggetti gestori.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla nomina dei componenti del 'tavolo consultivo permanente sulle tariffe' ed alla definizione delle relative modalità di funzionamento. La partecipazione al tavolo non comporta l'erogazione di alcun compenso.

Art. 52.

Sedi decentrate dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti

1. Al fine di migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle funzioni esercitate dal Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti possono essere costituite sedi decentrate presso i comuni capoluogo di provincia.

2. L'istituzione delle sedi non dovrà comportare costi aggiuntivi per l'amministrazione e dovrà avvenire con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità su proposta motivata del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

Art. 53.

Norme in materia di linee e impianti di energia elettrica

1. Il presente articolo disciplina l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale, già attribuite alle amministrazioni provinciali e comunali in materia di costruzione ed esercizio delle linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta al fine di assicurare:

a) la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione;

b) la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, secondo le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto delle norme di principio del legislatore nazionale;

c) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione, la distribuzione di energia elettrica facenti parte delle reti di trasmissione nazionale, siccome individuate ai sensi dell'articolo 1 ter e disciplinate dall'articolo 1 sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, così come modificati dall'articolo unico della legge 23 agosto 2004, n. 239.

3. I procedimenti previsti dal presente articolo si ispirano ai principi di economicità di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.

4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si osservano le norme vigenti in materia e, in particolare, quelle sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magneti ed elettromagnetici di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

5. Per l'accesso ai fondi ai fini di studi ed indagini necessari per la redazione progettuale degli impianti elettrici e opere accessorie, ove non si ottenga il consenso dei proprietari, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati a introdursi nell'area interessata.

6. Il soggetto richiedente il rilascio dell'autorizzazione deve darne notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene risultante dai registri catastali, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità competente tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla data della relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà.

7. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nella proprietà ed è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.

8. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia.

9. L'autorizzazione di cui al comma 5 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti sovrintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

10. Qualora il numero delle ditte interessate sia superiore a venti, per lo svolgimento delle operazioni planimetriche e delle altre operazioni preparatorie neces-

sarie per la redazione del progetto di infrastrutture lineari energetiche, i tecnici incaricati, anche privati, possono introdursi nei fondi previa pubblicazione, per venti giorni, sul sito informatico della regione dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, che deve contenere i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà. Tale pubblicazione sul sito informatico della Regione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione di cui ai commi 6 e 7.

11. Sono soggette alla sola denuncia di inizio lavori la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici:

a) con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 25.000 volt la cui lunghezza non sia superiore a 3.000 metri;

b) in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 25.000 volt, di qualunque lunghezza, e da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa acquisizione del consenso dei proprietari;

c) le opere accessorie;

d) le varianti, di sviluppo complessivo non superiore a 5.000 metri, di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 25.000 volt;

e) i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 volt fino a 25.000 volt, a condizione che gli stessi interventi non modifichino il tracciato interessando altre proprietà.

12. In assenza di opposizioni da parte dei privati e delle amministrazioni interessate, è consentito all'esercente di costruire ed esercire impianti elettrici con tensione nominale fino a 1.000 volt che si diramino da un impianto preesistente realizzato in base a provvedimento di autorizzazione o a seguito di denuncia di inizio lavori.

13. Non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresi la sostituzione di parte dei componenti degli stessi anche in ragione dell'evoluzione tecnologica e le varianti di trattato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate.

14. Si considerano autorizzati, ai fini del presente articolo, le linee e gli impianti fino a 25.000 volt la cui realizzazione sia prevista nei piani urbanistici esecutivi.

15. Per i casi di cui ai commi 11, 13 e 14 non si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 95 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

16. Le disposizioni di cui al comma 5, dell'articolo 95 del decreto legislativo 259/2003 non trovano applicazione se non in quei casi ove la complessità dell'opera richieda una conferenza di servizi.

Art. 54.

Obblighi di immissione al consumo di biocarburanti

1. A decorrere dall'1 gennaio 2011, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 quater del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni, è fatto obbligo ai soggetti produttori di carburanti diesel e di benzina presenti sul territorio della Regione di immettere in consumo biocarburanti e/o additivi riformulanti di origine agricola derivata da biomassa prodotta nel territorio della Regione.

2. Tale produzione può essere oggetto di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico, definiti nell'ambito del territorio regionale.

3. L'entità dell'aggiunta di biocarburanti o additivi riformulanti deve essere in misura pari all'1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi in consumo nell'anno precedente. Tale percentuale è incrementata di un punto per ogni anno. I suddetti valori sono riferiti al mercato nazionale.

4. Nel caso di violazione di quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1 euro per ogni tonnellata equivalente petrolio (TEP) di biocombustibile o additivi riformulanti non immessi sul mercato.

5. Tutte le forme di energia di origine agricola reimpiegate nell'impresa agricola che le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole o di attività ad esse connesse sono esenti da ogni accisa e da qualsiasi altra imposta di fabbricazione.

6. Ai fini del più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1 giugno 2002, n. 120, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province regionali devono assicurare l'impiego di biocarburanti o additivi riformulanti nelle flotte di trasporto pubblico destinati ad uso pubblico in misura non inferiore al 5,75 per cento del totale dei carburanti annualmente utilizzati.

7. La legge finanziaria annuale individua, su base triennale, le risorse da destinare all'attuazione delle finalità del presente articolo.

8. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e dei servizi di pubblica utilità da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere della Commissione attività produttive dell'Assemblea regionale.

TITOLO IV

Misure per favorire l'occupazione e lo sviluppo

CAPO I

Misure urgenti

Art. 55.

Misure urgenti di sostegno all'occupazione

1. Il numero dei posti complessivi in organico, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle categorie del personale non dirigenziale nel ruolo dell'Amministrazione regionale, con esclusione del personale non dirigenziale appartenente al Corpo forestale della Regione, è in atto stabilito, fino a nuova determinazione con le procedure di cui al comma 2, nella tabella A) annessa alla presente legge.

2. La rideterminazione periodica della dotazione organica è effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali, sulla base dei fabbisogni rappresentati dai dirigenti generali, nelle ipotesi di adeguamenti o modifiche discendenti da disposizioni normative o contrattuali sopravvenute, o di riduzione di numero di unità di personale rispetto a quanto previsto nella tabella A) e di contrazione della spesa complessiva.

3. TABELLA A

Categoria D	5.600
Categoria C	4.600
Categoria B	2.600
Categoria A	2.800
Totale personale del comparto non dirigenziale	15.600

4. E' autorizzata, sino al 31 dicembre 2010, l'utilizzazione dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

5. I contratti per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, che sono stati stipulati in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2010, ricorrendone le condizioni.

6. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, i relativi fondi sono incrementati, per il periodo 1 maggio - 31 dicembre 2010, di 1.063 migliaia di euro (U.P.B. 6.4.1.3.1., capitolo 321312).

7. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono quantificati in 36.251 migliaia di euro.

CAPO II

Credito d'imposta regionale per l'incremento dell'occupazione

Art. 56.

Soggetti beneficiari

1. Ai datori di lavoro, così come definiti nell'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, che, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della legge ed i dodici mesi successivi, effettuino nel territorio della Regione nuove assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, incrementando il numero di lavoratori dipendenti, è concesso un contributo nella forma del credito d'imposta.

2. Nell'ambito dell'ammontare complessivo dei contributi da concedere, su base annuale, il 60 per cento delle risorse è assegnato prioritariamente secondo le seguenti percentuali:

- a) 60 per cento alle micro imprese;
- b) 40 per cento alle piccole e medie imprese.

3. Sono esclusi dalla fruizione del contributo di cui al presente articolo:

a) i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (pubblicato nella g.u.u.e. n. L 214 del 9 agosto 2008).

Art. 57. *Definizioni*

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) 'lavoratore': qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;

b) 'lavoratore svantaggiato', 'lavoratore molto svantaggiato' e 'lavoratore disabile': i lavoratori così come definiti dall'articolo 2, punti 18), 19) e 20) del regolamento (CE) n. 800/2008;

c) 'lavoratore dipendente': quando non diversamente specificato, il lavoratore assunto indistintamente con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

d) 'numero di lavoratori dipendenti': il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA.

e) 'costi salariali': l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

1) la retribuzione lorda, prima delle imposte;

2) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari.

Art. 58.

Misura dell'agevolazione

1. Il contributo di cui al presente capo è concesso per un importo pari ad euro 333 per ciascun lavoratore assunto, con contratto a tempo indeterminato e per ciascun mese; il lavoratore assunto deve rientrare nella definizione di lavoratore svantaggiato, molto svantaggiato e disabile di cui all'articolo 2, punti 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008.

2. In caso di lavoratrici, rientranti nella precedente definizione, il contributo di cui alla presente legge è concesso per un importo pari a 416 euro, per ciascuna lavoratrice assunta, con contratto a tempo indeterminato, e per ciascun mese.

3. Il contributo di cui al presente articolo spetta per un periodo di:

- a) dodici mesi successivi all'assunzione nel caso di lavoratori svantaggiati;
- b) ventiquattro mesi successivi all'assunzione nel caso di lavoratori molto svantaggiati o disabili.

4. Per le assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito di imposta, rispettivamente fissato ai commi 1 e 2 per i lavoratori a tempo indeterminato, è concesso in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

5. Il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 non può, comunque, superare il cinquanta per cento dei costi salariali nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, così come stabilito dall'articolo 40, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, e il settantacinque per cento nel caso di assunzione di lavoratori disabili secondo la disposizione di cui all'articolo 41, comma 2, del regolamento (CE) n. 800/2008.

6. Per ciascun datore di lavoro l'importo massimo dell'aiuto in equivalente sovvenzione lordo non può superare le seguenti soglie:

- a) per l'assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati cinque milioni di euro per anno;
- b) per l'assunzione di lavoratori disabili dieci milioni di euro per anno.

7. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle regole di cumulo di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Art. 59.

Incremento della base occupazionale

1. Il credito d'imposta di cui al presente capo spetta, per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero medio dei lavoratori dipendenti occupati

nell'anno precedente l'assunzione, ed il numero medio di lavoratori impiegati nell'anno successivo l'assunzione.

2. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al presente titolo è altresì necessario che i posti di lavoro creati rappresentino un incremento netto del numero dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili, occupati dal datore di lavoro beneficiario.

3. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti, rispetto alla media dell'anno precedente l'assunzione, va verificato, sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti complessivamente impiegati dal datore di lavoro.

4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui si verifica l'assunzione, ogni lavoratore dipendente costituisce incremento della base occupazionale.

6. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale e i lavoratori stagionali si conteggiano nella base occupazionale come frazioni di ULA.

7. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente titolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Art. 60.

Modalità applicative

1. Il credito d'imposta indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 7 e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Art. 61.

Condizioni di ammissibilità

1. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

b) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

c) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nei dodici mesi precedenti a quello di assunzione del lavoratore o dei lavoratori per i quali si in-

tende fruire del credito d'imposta, per motivi diversi dai raggiunti limiti di età pensionabile, dal collocamento a riposo e dalle dimissioni volontarie o del licenziamento per giusta causa;

d) il datore di lavoro, limitatamente all'anno di entrata in vigore della presente legge, non abbia ridotto la base occupazionale nel bimestre antecedente il medesimo anno, tranne che per i motivi di cui alla lettera c).

2. La concessione dei benefici di cui al presente titolo è altresì subordinata al possesso da parte dei datori di lavoro del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

3. Sono esclusi dai benefici di cui al presente titolo i datori di lavoro che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione CE.

Art. 62.

Modalità di accesso e di fruizione del credito d'imposta

1. Per fruire del contributo, i soggetti presentano un'istanza contenente i dati stabiliti nel modello approvato con apposito provvedimento, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di assunzione. In caso di ulteriori incrementi occupazionali, il soggetto beneficiario provvede alla presentazione di successive istanze.

2. Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione; sulla base dei dati in esse indicati, viene verificata l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma.

3. Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, viene comunicato, in via telematica, l'accoglimento nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili per ciascun anno.

4. I soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l'accoglimento dell'istanza sono tenuti ad inviare, dall'1 febbraio al 31 marzo dell'anno successivo a quello di assunzione, una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all'articolo 63, comma 1, lettera a). Con la stessa comunicazione, inoltre, è data indicazione del minor credito eventualmente spettante in relazione all'anno precedente ovvero all'anno in corso. La comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all'anno nel quale la stessa deve essere presentata. Il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione dell'articolo 63, comma 2.

5. I soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare dall'1 aprile al 20 aprile di ciascuno anno a partire dal 2011, e comunque non oltre il 2013 una nuova istanza telematica. L'importo del credito richiesto con le nuove istanze può essere al massimo pari a quello richiesto nell'istanza originaria. Le nuove istanze sono ammesse al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili a seguito di: rinunce al credito richiesto; mancato invio della comuni-

cazione di cui al comma 4; indicazione nella comunicazione presentata di minori crediti spettanti.

6. La comunicazione di cui al comma 4 e l'istanza di cui al comma 5 sono approvate con apposito provvedimento.

Art. 63.

Cause di decadenza

1. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione. La valutazione dell'effetto incrementale si ottiene raffrontando il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno successivo all'assunzione;

b) se, fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore non è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la vigente legislazione o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi, come previsto dall'articolo 58, comma 3. Tuttavia se, in caso di licenziamento per giusta causa, il periodo di occupazione sia più breve di dodici mesi, ovvero se applicabile, di ventiquattro mesi, non si decade dall'agevolazione, ma questa è ridotta pro rata di conseguenza;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni della presente legge, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per dar luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), la decadenza opera a partire dall'anno successivo a quello di rilevazione della differenza prevista nella medesima lettera a).

3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la decadenza dal beneficio comporta il divieto di fruizione del credito d'imposta già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza nonché l'eventuale recupero del credito d'imposta già utilizzato in precedenza, con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

Art. 64.

Disposizioni attuative, verifiche e sanzioni

1. Con uno o più decreti del dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative dell'Assessorato regio-

nale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, previa intesa con l'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze ed emanate le disposizioni necessarie a garantire la corretta applicazione del presente capo.

2. Per l'espletamento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, è prevista la stipula con l'Agenzia delle entrate della convenzione di cui all'articolo 67.

3. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora venga accertato il mancato rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti per la fruizione del credito di imposta, si procede al recupero dell'importo indebitamente fruito, dei relativi interessi e delle sanzioni applicabili, secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni e per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Art. 65.

Norme di salvaguardia comunitaria

1. Le agevolazioni sono concesse in regime di esenzione dall'obbligo di notifica, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, pubblicato nella g.u.u.e. L 214/3 del 9 agosto 2008.

2. Le medesime agevolazioni sono concesse nel rispetto delle discipline settoriali comunitarie, nonché delle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008, del manuale delle procedure del Programma operativo del Fondo sociale europeo (PO-FSE) 2007-2013 e del vademecum per l'attuazione del PO FSE e, specificamente, dal relativo allegato (vademecum delle spese ammissibili del Fondo Sociale Europeo).

3. L'autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo definisce entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di implementazione delle misure introdotte dal presente capo.

Art. 66.

Risorse finanziarie

1. Per le finalità di cui al presente capo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 10.000 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari 2011 e 2012 la spesa annua rispettivamente di 30.000 migliaia di euro cui si provvede con le risorse finanziarie dell'asse prioritario 2 'Occupabilità-obiettivo D del Programma operativo regionale (PO FSE - Sicilia 2007-2013' adottato con decisione n. C/2007/6722 del 18 dicembre 2007.

2. Per la realizzazione delle procedure telematiche di cui all'articolo 62, nonché dell'articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, l'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzata ad attingere alle risorse assegnate dallo Stato per il potenziamento dei servizi per l'impiego di cui al comma 5 dell'articolo 117 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 67.

Convenzione per l'applicazione delle disposizioni agevolative

1. All'esercizio delle funzioni discendenti dall'applicazione del presente capo, provvede la Regione che può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, dei competenti organi statali.

2. Gli oneri di cui al presente articolo sono valutati in 800 migliaia di euro annui, per il triennio 2010-2012.

Art. 68.

Regolazioni contabili

1. Per le finalità del presente capo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.

Capo III

Politiche sociali

Art. 69.

Misure per contrastare la povertà

1. La Regione al fine di rilanciare attività utili a dare occupazione, reddito e risparmio alla popolazione siciliana a rischio di povertà adotta le seguenti misure:

a) è fatto obbligo agli enti locali siciliani che forniscono servizio di mense scolastiche e ospedaliere di assicurare e verificare che almeno il 50 per cento dei prodotti alimentari somministrati sia prodotta in Sicilia;

b) gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere i loro prodotti anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali ed artigianali purché ne diano comunicazione all'ufficio commercio.

Art. 70.

Interventi concernenti le politiche sociali

1. All'articolo 21, comma 15, della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005, come modificato dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dopo le parole 'vigente legislazione' aggiungere le parole 'regionale e nazionale'.

Art. 71.

Esenzione IRPEF per lavoratori in cassa integrazione

o in stato di disoccupazione o mobilità

1. A decorrere dall'1 giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010 sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale IRPEF le persone fisiche ed i familiari a carico residente nella Regione che percepiscono trattamenti economici di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, di disoccupazione e di mobilità previsti dalla normativa vigente in materia per un periodo continuativo superiore a 180 giorni.

2. Il Presidente della Regione con proprio decreto da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'emanazione di un apposito regolamento attuativo.

Art. 72.

Istituzione e finanziamento di Zone franche urbane

1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale e al fine, altresì, di rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle piccole e micro imprese ivi localizzate, la Regione istituisce, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dall'articolo 1, commi da 561 a 563, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, Zone franche urbane, ed interviene, altresì, per il finanziamento delle misure previste per le zone franche urbane dalle citate leggi.

2. La Regione finanzia l'esenzione dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente previste dalla lettera a) e dalla lettera b) del comma 341 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come sostituito dal comma 562 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Finanzia, altresì, l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili e l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente previsti dalla lettera c) e dalla lettera d) delle citate leggi, che saranno concessi rispettivamente dai comuni e dagli istituti previdenziali, previa stipula delle intese di cui al comma 11.

3. L'aiuto di cui alle disposizioni della presente legge rispetta i limiti e le condizioni della decisione della Commissione europea C(2009) 8126 definitivo del 28 ottobre 2009, espressa ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, lettera c) del Trattato istitutivo della Comunità europea.

4. Le Zone franche urbane destinatarie degli interventi di cui al presente articolo sono tutte quelle già individuate dalla Regione con delibera della Giunta regionale n. 186 dell'1 agosto 2008, per le quali è stata avanzata proposta di finanziamento al CIPE da parte del Ministero per lo sviluppo economico con relazione del settembre 2008, nonché quelle individuate ai sensi del comma 5.

5. I comuni che intendano istituire una zona franca urbana elaborano la relativa proposta attivando il confronto con il partenariato sociale e la presentano entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Dipartimento regionale della programmazione che curerà l'istruttoria delle proposte e individuerà quelle ritenute ammissibili secondo i criteri definiti dalla delibera CIPE n. 5/2008 del 30 gen-

naio 2008 e dalla circolare del Ministero per lo sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del 26 giugno 2008. Ai fini del finanziamento hanno priorità le zone franche urbane di cui al comma 4 e quelle che ricadono in province diverse. Non possono essere finanziate più di quattro zone franche urbane per provincia.

6. Nelle zone franche urbane ammesse al finanziamento a carico dei fondi statali, la Regione concede finanziamenti integrativi al solo fine di garantire le agevolazioni fiscali e contributive previste dal presente articolo.

7. Le piccole e micro imprese ammissibili alle agevolazioni sono quelle che iniziano una nuova attività economica nelle zone franche urbane nel periodo compreso fra il primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 2012. Possono fruire delle agevolazioni anche le piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente all'entrata in vigore del presente articolo.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere godute da esercenti le imprese che sono soggetti passivi di imposta in Sicilia relativamente ai tributi per i quali operano le agevolazioni.

9. Le piccole e micro imprese che iniziano la loro attività nelle zone franche urbane successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammesse a godere delle agevolazioni con priorità rispetto alle imprese già insediate.

10. Le imprese di cui ai commi precedenti possono usufruire delle agevolazioni nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modificazioni.

11. Per l'attuazione del presente articolo e per la concessione delle agevolazioni l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare le intese necessarie con gli istituti previdenziali e con i comuni interessati nonché con l'Agenzia delle entrate.

12. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente della Regione presenta all'Assemblea regionale una relazione sulle azioni attivate e sui risultati prodotti dagli aiuti regionali previsti dal presente articolo.

13. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo per il finanziamento di tutte le misure di cui all'articolo 1, è autorizzato un limite di spesa di euro 45 milioni per il triennio 2010/2012, di cui euro 5 milioni per l'anno 2010 ed euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012. L'onere relativo è a carico del Programma attuativo regionale 2007/2013, priorità 6 del Fondo aree sottoutilizzate 'competitività e sviluppo delle attività produttive' – linea di azione 6.4 "contratti di sviluppo", che presenta le relative disponibilità. Agli oneri ricadenti in ciascuno degli anni successivi ed entro il limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro si provvede annualmente con legge di bilancio.

14. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.

Art. 73.

*Modifica alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15
in materia di zone franche per la legalità*

1. Il comma 5, dell'articolo 3, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, è sostituito dal seguente:

'5. L'Assessore regionale per la famiglia e le politiche sociali, per l'attuazione dell'articolo 3 provvede a stabilire, con decreto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, una soglia massima di rimborso, tenendo conto del numero e delle dimensioni dell'Azienda e del relativo numero dei dipendenti'.

TITOLO V

Disposizioni in materia di infrastrutture e di trasporti

Art. 74.

Piano triennale opere pubbliche

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2010 il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono adottati anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione entro il 30 giugno 2010.

Art. 75

Agevolazioni in favore di cooperative edilizie

1. Alle cooperative edilizie incluse nelle graduatorie approvate coi decreti assessoriali n. 1113 del 2 aprile 2008 e n. 3263 del 19 novembre 2008 e che realizzano il programma costruttivo con il recupero di immobili ubicati nel centro storico o in zona omogenea 'A' del PRG è destinata una ulteriore somma di 5.0000.000,00 di euro, per il limite di impegno ventennale dei contributi in annualità previsti dall'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per l'abbattimento dell'intero interesse di mutuo contratti ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, che prevedono la possibilità di accesso al mutuo agevolato fino ad un massimo di 200.000,00 di euro per singola unità abitativa.

3. Le cooperative che vorranno avvalersi della presente agevolazione dovranno presentare entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge per la formazione di un programma di utilizzazione delle disponibilità finanziarie indicate al comma 1, titolo di proprietà o preliminare di compravendita autentificato da un notaio e registrato ai fini fiscali di immobili ricadenti nel centro storico o nelle zone omogenee 'A'.

4. Gli interventi ammessi alla finanziabilità di cui ai decreti assessoriali n. 1113 del 2 aprile 2008 e n. 3263 del 19 novembre 2008 che non rientrano nelle gradua-

torie di cui al comma 1, possono essere finanziati solo in presenza di interventi costruttivi realizzati in aree PEEP o in aree appositamente destinate dai comuni e i cui piani di lottizzazione siano stati regolarmente approvati.

Art. 76.

Gestione dei porti

1. All'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole '2000-2006' sono sostituite con le parole '2007-2013';

b) dopo le parole 'interesse regionale' sono inserite le parole ',classificati da II categoria, II classe in poi, di cui al decreto Presidente della Regione 1 giugno 2004,'

c) il periodo da 'Per i porti di importanza' a 'società miste' è cancellato.

Art. 77.

Accordo di programma per manutenzione e costruzione di strade provinciali

1. Al fine di procedere al finanziamento di un programma di manutenzione straordinaria e/o costruzione di nuove strade provinciali l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato a sottoscrivere un accordo di programma con le singole amministrazioni provinciali dell'Isola per un ammontare complessivo di 105.000 migliaia di euro assicurando ad ogni provincia la somma di euro 10.000 migliaia e 25.000 migliaia per la provincia di Messina, previa delibera di giunta.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 105.000 migliaia di euro si fa fronte con le risorse del PAR FAS 2000-2006 e 2007-2013.

Art. 78.

Contributi alla provincia di Agrigento per strade di collegamento

1. E' autorizzata la spesa di euro 1.500 (migliaia di euro) da assegnare alla provincia regionale di Agrigento al fine di sostenere le spese di progettazione esecutiva di un lotto funzionale ai lavori di collegamento tra la SS189, SS118, SS115 a servizio dei Comuni della montagna.

2. I fondi previsti per la spesa di cui al comma 1 sono a valere sulle risorse del PAR FAS 2007-2013.

Art. 79.

Contributo taxi

1. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 5.200 migliaia

di euro (U.P.B. 8.2.1.3.1, capitolo 478106), da destinare all'erogazione dei contributi relativi agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 in ragione di 1.300 migliaia di euro per ciascuna delle suddette annualità.

Art. 80.

Norme in materia di trasporto aereo

1. Gli aeroporti situati nel territorio regionale costituiscono una rete di trasporto essenziale per la mobilità, per il governo del territorio siciliano e per l'economia intera della Regione.

2. Nel rispetto dei principi costituzionali di competenza legislativa la Regione promuove ed adotta una politica ed un piano regionale dei trasporti per un ordinato e coordinato sviluppo del sistema aeroportuale regionale in ambito europeo ed internazionale.

3. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio siciliano, l'economia e il turismo, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti introduce misure volte ad istituire nuovi collegamenti aerei point to point con destinazioni nazionali e comunitari da e per gli aeroporti nel territorio della Regione, compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE e degli Orientamenti comunitari del 2005 sui finanziamenti e gli aiuti pubblici degli aeroporti.

4. Le nuove rotte incrementano i traffici aerei e in generale il turismo nella Regione.

5. La Regione per esigenze di sviluppo economico ed al fine di garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini può disporre oneri di servizio pubblico secondo le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

6. La Regione è tenuta a coordinarsi con le competenti autorità nazionali nel limite delle loro competenze aeronautiche.

7. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a costituire un comitato tecnico composto da tre soggetti di provata esperienza professionale, almeno quinquennale, nel settore del trasporto aereo per il raggiungimento degli obiettivi del presente articolo.

8. Il comitato costituito ha il compito di promuovere e presentare all'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti un progetto per lo sviluppo del settore aeroportuale, di promuovere la sua realizzazione e di monitorarlo nella fase esecutiva attraverso l'utilizzo delle risorse del capitolo appositamente istituito per le esclusive finalità del presente articolo.

9. A decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge gli esercenti degli aeromobili sono tenuti a versare l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, nelle misure stabilite nell'articolo 92 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e successive modificazioni, maggiorate di una misura pari al tasso di inflazione programmata degli anni a partire dal 2001.

Art. 81.

Norme in materia di trasporto pubblico locale

1. Nelle more di avviare il processo di privatizzazione del trasporto pubblico locale, quanto disposto all'articolo 33, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, continua ad avere applicazione sino alla scadenza dei contratti di affidamento provvisorio stipulati dall'Azienda siciliana trasporti S.p.A., ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e prorogati ai sensi dell'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nell'ambito di quanto previsto al comma 1 bis dell'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modifiche, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti di concerto con la ragioneria generale della Regione adotta, con le modalità previste dal codice civile e dalle leggi dello stato in materia, tutte le procedure necessarie per la privatizzazione dell'Azienda siciliana trasporti S.p.A..

TITOLO VI

Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale

Art. 82.

Interventi di formazione permanente e di formazione continua

1. Nell'ambito del Piano dell'offerta formativa 2011, gli interventi di formazione permanente e formazione continua (FP e FC) possono gravare su Programma Operativo Regionale del FSE – Obiettivo convergenza 2007/2013 della Regione siciliana, secondo le modalità di gestione e controllo previste dal:

- Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento CE 1081/2006;
- Regolamento CE 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006;
- DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 294 del 17 dicembre 2008) 'Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione';
- Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-2013 in fase di adozione da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- Vademecum per gli operatori in attuazione del programma operativo regionale Sicilia FSE 2007-2013.

Art. 83.

Sedi di coordinamento regionale degli enti di formazione

1. Per le attività di funzionamento delle sedi di coordinamento regionale degli Enti di formazione di cui al comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, riconosciute con decreto assessoriale alla data di entrata in vi-

gore della presente legge, è autorizzata, per il triennio 2010/2012, la spesa di euro 10.000 migliaia.

Art. 84.

Piano di attività extrascolastiche per le scuole in aree a rischio

1. Per il triennio 2010/2012 l'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, finanzia, a valere del P.O. FSE 2007/2013, in favore delle scuole di ogni ordine e grado della Regione ubicate in aree a rischio marginalità socio economica e territoriale, un piano di intervento per la realizzazione di attività extrascolastiche da svolgersi in ore pomeridiane.

2. Per le scuole del primo ciclo di istruzione, i comuni dovranno attivare, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, un servizio mensa destinato agli studenti impegnati nelle suddette attività.

3. Laddove l'ente locale dovesse non adempiere alla fornitura di tale servizio mensa, la Regione provvederà ad un intervento sostitutivo reperendo i relativi fondi dai trasferimenti agli enti locali.

4. Per le finalità del presente articolo sono previsti 40.000 migliaia di euro del P.O. FSE 2007/2013.

Art. 85.

Contributi alle università e alla scuola superiore di eccellenza di Catania

1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione e della formazione professionale è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2010, alle università degli studi statali siciliane un contributo straordinario di 15.000 migliaia di euro, da destinare alle finalità di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione e della formazione professionale è autorizzato per l'anno finanziario 2010 ad erogare un contributo straordinario di 1.500 migliaia di euro alla scuola superiore di eccellenza di Catania, finalizzato ad investimenti coerenti con le finalità dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Per le finalità del presente articolo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare, coerentemente alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie operazioni finanziarie.

Art. 86.

Norme in materia di contributi all'Associazione 'PROSAM'

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, sostituire le parole 'PROTEO (Programmazione territoriale ed orientamenti allo sviluppo)' con le parole 'PROSAM'.

TITOLO VII
Disposizioni in materia di pesca e risorse agricole

Art. 87.

Fondo di Solidarietà regionale

1. L'Amministrazione regionale promuove gli interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, dichiarate con decreti del Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali e con deliberazioni della Giunta regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Fondo di solidarietà regionale destinato agli interventi compensativi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni. Le risorse del Fondo sono destinate, ad anticipare e/o integrare, a titolo di cofinanziamento, le somme trasferite alla Regione con i piani di prelievo e riparto del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, oltre a finanziare gli interventi compensativi previsti dalle declaratorie regionali. L'entità del Fondo è determinata annualmente con apposito stanziamento del bilancio di previsione della Regione ed è, comunque, contenuta nel limite annuo di 8.500 migliaia di euro.

3. Per l'esercizio finanziario 2010 il Fondo ha una dotazione pari a 8.500 migliaia di euro cui si provvede, quanto a 3.000 migliaia di euro con fondi regionali e quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle somme trasferite alla Regione a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'anno 2003 per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Agenzia per l'erogazione in agricoltura da riscrivere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

4. Per le finalità di cui al comma 2, dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, entro i limiti ivi previsti, l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a contribuire al raggiungimento della percentuale massima prevista dell'80 per cento del costo dei premi per la stipula di contratti assicurativi. Annualmente con apposito stanziamento del bilancio di previsione della Regione è determinato l'ammontare delle somme necessarie. Per l'annualità 2010 è autorizzata la spesa di 7.000 migliaia di euro. Tale spesa potrà essere incrementata delle eventuali economie scaturenti dal Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e seguenti del trattato sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35S del 16 dicembre 2006.

Art. 88.

Interventi a compensazione dei danni da peronospera della vite

1. Al fine di indennizzare le aziende viticole che hanno subito un calo della produzione di almeno il 30 per cento a causa degli attacchi della peronospora della vite (plasmopara viticola), avvenuti in Sicilia nel corso del 2007, è previsto un aiuto a compensazione del danno subito.

2. Con decreto dell'assessorato delle risorse agricole e alimentari saranno definiti criteri, limiti e modalità per l'erogazione dell'aiuto di cui al comma 1.

3. L'aiuto è erogato alle condizioni di cui al punto V.B. 3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 pubblicati nella g.u.u.e. C 319 del 27 dicembre 2006, relativo agli aiuti destinati a compensare le perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche in conformità alla nota (31) del paragrafo 132 lettera b) a piè di pagina C/319/20 degli stessi Orientamenti.

4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria per le finalità di cui sopra, le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 30 milioni di euro.

5. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione positiva delle procedure di cui all'articolo 108, paragrafi 2 e 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 89.

Accordo di filiera vitivinicola

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, al fine di garantire il reddito del viticoltore quale primo anello della filiera e responsabile del mantenimento territoriale del paesaggio viticolo, promuove la realizzazione dell'accordo di filiera vitivinicola tra tutti i soggetti interessati (viticoltori, trasformatori, imbottiglieri).

2. Entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente legge sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

3. I soggetti beneficiari di aiuti o altri interventi regionali devono rispettare l'accordo di filiera.

Art. 90.

Domenica di eccellenza

1. La Regione promuove le produzioni agroalimentari di eccellenza, allo scopo di migliorare la conoscenza delle risorse locali, di avvicinare la produzione e il consumo, di promuovere la filiera corta dell'agroalimentare del territorio.

2. E' istituita la manifestazione 'Domenica d'Eccellenza - Rassegna dei prodotti d'eccellenza siciliani - Sicilia the Excelland,' iniziativa di eccellenza per la filiera corta che è realizzata su base regionale e nazionale, cui la Regione concorre con un contributo pari a 1.000 migliaia di euro.

3. All'onere di cui al comma 2, per l'esercizio finanziario 2010 si fa fronte con parte delle assegnazioni statali, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, di competenza dell'assessorato delle risorse agricole e alimentari per l'anno 2010.

Art. 91.

Norme in materia di agriturismo

1. All'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 è aggiunto il seguente comma:

'11 bis. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa delibera della giunta regionale, sono emanate le disposizioni regolamentari applicative dell'articolo 5. In particolare sono oggetto del decreto:

- a) la definizione dei requisiti di cui al comma 1;
- b) l'individuazione delle superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, dei parcheggi e dei servizi degli agricompeggi;
- c) la disciplina dell'attività di congelamento degli alimenti destinati al consumo, di cui al comma 8 dell'articolo 5;
- d) la regolamentazione dell'attività di macellazione di cui al comma 8, con particolare riferimento alla quantità di animali che possono essere macellati, alle caratteristiche dei locali di macellazione, all'attività di preparazione e somministrazione e alle modalità di lavorazione in azienda di tutte le carni macellate, anche all'esterno dell'azienda, nel rispetto delle normative vigenti.'

2. All'articolo 13 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 è aggiunto il seguente comma:

'5 bis. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa delibera della giunta regionale, sono emanate le disposizioni regolamentari applicative della presente legge, ivi compresi gli obblighi degli operatori agrituristici, ad esclusione delle materie disciplinate dall'articolo 5 e dal comma 4.'

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 le parole 'agli articoli 8 e 9.' sono sostituite con le seguenti 'all'articolo 9 ed al decreto previsto dall'articolo 13.'

4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, ad esclusione di quelle contenute nel Titolo V, si applicano a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del decreto di cui all'articolo 13 della medesima legge regionale n. 3/2010.

5. Le disposizioni recate dall'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, entrano in vigore dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del decreto di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale n. 3/2010.

6. L'articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, si applica anche agli edifici di proprietà dell'imprenditore agricolo di cui alla legge regionale n. 3/2010

che intenda destinarli esclusivamente per la creazione di un'azienda agrituristica con ospitalità non superiore a dieci posti letto.

Art. 92.

Canoni irrigui

1. I consorzi di bonifica non possono aumentare, per la stagione agraria 2010, i canoni irrigui.

Art. 93.

Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica

1. Le garanzie occupazionali di cui all'articolo, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, sono confermate per l'anno 2010. Le medesime garanzie sono uniformate al numero di giornate lavorative previste dalla lettera c) del citato articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, e sono estese ai soggetti comunque già in servizio nei consorzi di bonifica alla data del 31 dicembre 2007.

2. I provvedimenti in applicazione del presente articolo sono adottati anche in deroga all'articolo 32 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, al di fuori di tale applicazione è fatto comunque divieto ai consorzi di bonifica di procedere ad assunzioni di personale sotto qualsiasi forma e con qualsiasi imputazione contabile, sia a carico della Regione che a carico dei consorzi.

Art. 94.

Enoteca regionale della Sicilia

1. L'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Enoteca regionale della Sicilia e rete di enoteche locali';

b) il comma 1 è così modificato: 'E' istituita l'enoteca regionale della Sicilia e la rete di enoteche locali alla cui realizzazione si provvede con i fondi POR SICILIA 2000/2006 secondo le modalità previste dalla corrispondente Misura. L'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ne promuove la costituzione cui si provvede con atto pubblico';

c) il secondo periodo del comma 2 è così modificato: 'All'enoteca regionale siciliana e alla rete di enoteche locali possono aderire enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati che operano nel settore vitivinicolo e che promuovono o esplicano attività collegate al settore vitivinicolo e/o al turismo.';

d) il comma 3 è così modificato: '3. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un contributo per le spese di costituzione e di gestione dell'Enoteca regionale di Sicilia e del network alle enoteche locali, delle strade del vino riconosciute, per 3 anni in misura decrescente:

1) per i Comuni in cui ricadono le enoteche regionali il contributo è pari a € 60.000, € 40.000 e € 40.000 rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di avviamento;

2) per i Comuni in cui ricadono le enoteche locali il contributo è pari a € 40.000, € 30.000 e € 20.000 rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di avviamento.

L'importo concesso annualmente ai comuni per la singola enoteca non può superare in ogni caso il 50 per cento dei costi di gestione sostenuti dalla stessa. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per gli esercizi finanziari 2010-2011-2012.'.

Art. 95.

Trasferimento al comune di Scicli delle strutture del mercato del fiore di Donnalucata

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a trasferire al comune di Scicli le strutture, le aree di pertinenza, i macchinari e le attrezzature facenti parte del mercato del fiore di Contrada Spinello - Donnalucata - comune di Scicli.

2. L'amministrazione comunale interessata destinataria del trasferimento degli immobili e delle attrezzature ricadenti nel proprio territorio, utilizza i beni loro ceduti secondo le finalità originarie o per altre finalità produttive.

Art. 96.

Contributi alle aziende agro-silvo pastorali

1. Per le finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (ex cap. 56903 e 550801) è autorizzata la spesa di euro 320.000,00.

Art. 97.

Interventi a favore delle vittime dell'attacco libico al motopeschereccio "Luna rossa" avvenuto in data 6 marzo 2010

1. L'assessore per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a concedere un contributo straordinario di euro 20.000,00 a favore dei marittimi imbarcati sul motopeschereccio "Luna Rossa", vittima di un attacco della Marina militare Libica.

TITOLO VIII

Famiglia e politiche sociali

Art. 98.

Piani personalizzati per i minori affetti da disabilità

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, emana le direttive per la revisione dei piani di zona dei distretti socio-sanitari per l'adozione di piani personalizzati per i minori affetti da disabilità. I piani devono essere concertati con le associazioni delle famiglie dei minori disabili ed essere adottati entro e non oltre sessanta giorni. L'attuazione dei piani deve essere garantita con le

risorse economizzate che i distretti socio-sanitari devono rimodulare e con una quota non inferiore al 50 per cento del Fondo della non autosufficienza nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Art. 99.

*Composizione del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto dei ciechi Florio e Salamone*

1. La composizione del consiglio d'amministrazione dell'Istituto dei ciechi "Opere riunite I. Florio F. e A. Salamone" di Palermo, di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 16 è così modificata:

- a) 2 rappresentanti dell'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, designati dalla sezione provinciale di Palermo;
- b) 1 rappresentante della provincia regionale di Palermo;
- c) 1 rappresentante dell'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;
- d) 1 rappresentante alla Presidenza della Regione.

2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina previa le necessarie designazioni, il nuovo consiglio d'amministrazione; il consiglio d'amministrazione in carica decade con effetto immediato e fino all'insediamento del nuovo viene sostituito da un Commissario straordinario nominato dallo stesso assessore. Il consiglio potrà insediarsi ed operare anche in presenza di almeno tre dei suoi componenti, alla scadenza del mandato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 100.

Disposizioni in materia di assistenza al ricovero di grandi invalidi di guerra

1. Nell'ambito dell'umanizzazione e del miglioramento della qualità dell'assistenza, in caso di ricovero ospedaliero di grandi invalidi di guerra, non vedenti o pluriamputati, deve essere sempre concessa, su richiesta della famiglia, la permanenza continuativa al letto del paziente dell'accompagnatore.

2. Tale permanenza deve essere favorita con iniziative specifiche da parte delle aziende sanitarie che prevedano la fornitura dei pasti in reparto o presso la mensa del presidio e la fornitura di letto o branda per la notte. Qualora la struttura ne avesse la disponibilità, il ricovero di detti grandi invalidi dovrà essere effettuato in camera a due letti.

Art. 101.

Sostegno alle relazioni familiari

1. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, dopo le parole "istituzioni scolastiche" è aggiunta la parola "oratori"

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2010-2012, la spesa di 500 migliaia di euro annui.

Art. 102.

Centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti

1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole 'figli minori' è aggiunto il periodo 'o diversamente abili, a prescindere dall'età'.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2010-2012, la spesa di 500 migliaia di euro annui.

Art. 103.

Contributi alle associazioni USEF e CSNA

1. Alle organizzazioni USEF e CSNA è riconosciuta per la copertura delle spese di funzionamento gestione la somma di 150 migliaia euro.

TITOLO IX

Norme in materia di sanità

Art. 104.

Farmacie rurali

1. All'articolo 27, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma: 'A decorrere dall'esercizio finanziario 2010 la spesa per le finalità di cui al presente articolo è determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.'

Art. 105.

*Semplificazione degli adempimenti di competenza
delle Aziende sanitarie provinciali*

1. Per le opere soggette a permesso di costruire il parere relativo alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie di competenza delle Aziende sanitarie provinciali è sostituito da un'autocertificazione di un progettista abilitato circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

2. Per le opere da realizzarsi mediante denuncia di inizio attività il parere relativo alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie di competenza delle Aziende sanitarie provinciali è sostituito da una dettagliata relazione a firma di un

progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Art. 106.

Abbattimento ticket sanitario

1. Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 29 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, relativo alla soglia per la partecipazione al costo delle prestazioni diagnostiche specialistiche, è rideterminato in euro 25.000.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto al comma 1 si provvede con decreto dell'Assessore regionale per la salute da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel quale sono altresì disciplinate le modalità di richiesta delle prestazioni stesse, con particolare riferimento alla specificazione del quesito diagnostico e della urgenza del referto richiesto, nonché ogni altra disposizione relativa all'esecuzione e remunerazione della prestazione stessa.

3. L'Assessore regionale per la salute provvede, tramite accordi di collaborazione con gli organi di polizia tributaria preposti agli accertamenti fiscali e finanziari, alla costante ed omogenea verifica di veridicità delle dichiarazioni relative all'indicatore di cui al comma 1.

4. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con le economie conseguite dall'attuazione del Piano di rientro della spesa sanitaria sottoscritto il 31 luglio 2007 e del relativo accordo con delibera di Giunta regionale del 31.8.2007.

Art. 107.

Rifugi sanitari e prevenzione del randagismo

1. Per il finanziamento degli interventi diretti alla prevenzione del randagismo e di quelli previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, la spesa annua di 5.000 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 assegnate alla regione siciliana.

2. I fondi assegnati alla Regione e gli interventi previsti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere destinati, nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 3, comma 6, della medesima legge 281/1991, al finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

Art. 108.

Indennità rimborso spese per distruzione carcasse animali

1. Per consentire gli interventi di eliminazione delle carcasse degli animali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 200 migliaia di euro.

TITOLO X

Disposizioni in materia di turismo, sport e spettacolo

Art. 109.

Norme di potenziamento delle attività sportive di interesse regionale

1. Al fine del potenziamento delle attività sportive di interesse regionale, l'assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato ad erogare annualmente al Comitato regionale del CONI Sicilia, con sede in Palermo, un contributo pari a 500 migliaia di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la somma di 500 migliaia di euro.

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 23 aprile 1999, n. 10.

Art. 110.

Sostegno alle manifestazioni turistiche di rilevanza regionale

1. Per consentire la realizzazione di manifestazioni turistiche con prevalente rilevanza regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 3.000 migliaia di euro, U.P.B. 13.2.1.3.1 – capitolo 472514.

2. Per consentire investimenti nelle ASI della Sicilia è autorizzata, a valere sulle risorse FAS la spesa di 3.000 migliaia di euro.

Art. 111.

Osservatorio sulle attività teatrali

1. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole 'e previo parere dell'Osservatorio' sono sostituite dalle parole 'ed il parere dell'istituendo Osservatorio';

b) dopo le parole 'all'articolo 15' sono aggiunte le parole 'che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali i provvedimenti possono comunque essere adottati';

2. All'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 'è istituito l'Osservatorio' sono sostituite dalle parole 'è prevista l'istituzione dell'Osservatorio';

b) al comma 2 dopo la parola 'siciliana' sono aggiunte le parole 'entro cinque anni dall'approvazione della presente legge,'.

TITOLO XI

Territorio

Art. 112.

Reti di monitoraggio ambientale

1. Per l'attuazione del PO FESR 2007/2013 Asse 2, la Regione provvede, anche per il tramite dell'Ente parco dei Nebrodi, alla realizzazione, completamento ed adeguamento delle reti di monitoraggio delle diverse matrici ambientali, ed alla attivazione di azioni specifiche per la realizzazione di strutture previste dalle norme nazionali e dalle direttive CE in materia di tutela dell'ambiente, alla contestualizzazione dei dati ambientali rilevati ed al potenziamento del sistema di monitoraggio idrogeologico finalizzato alla salvaguardia del territorio, anche al fine di garantire l'espletamento dei compiti di supporto per l'attuazione del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ente parco dei Nebrodi è autorizzato ad utilizzare per la durata massima di due anni in ragione della specifica professionalità acquisita, il personale già contrattualizzato, con rapporto di lavoro a tempo determinato a progetto con superamento di apposita prova selettiva, dall'ente Parco medesimo ai sensi della vigente normativa nel quadro del progetto "FOAS Forma giovani" finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

3. Per l'assistenza tecnica degli interventi previsti dal PO FESR 2007/2013 affidata dalla Regione alla società Sviluppo Italia S.p.A., la stessa può avvalersi nello svolgimento dei propri compiti del personale già contrattualizzato, con rapporto di lavoro a tempo determinato, dalle società Agrigento Sviluppo e Messina Sviluppo.

Art. 113.

Istituzione di parchi naturalistico-geominerari

1. Al fine di consentire il completamento della rete ecologica siciliana e mettere a sistema le aree naturali protette, coerentemente ai principi e linee guida previsti dalla programmazione comunitaria, nei territori in cui si trovino giacimenti minerari metalliferi dismessi, sono istituiti Parchi naturalistico-geominerari – di seguito chiamati Parchi – la cui gestione, amministrazione e rappresentanza è affidata ad omonimi enti di gestione.

2. I Parchi sono costituiti con gli Enti pubblici territoriali interessati per le seguenti finalità:

a) Recupero e conservazione, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, dei cantieri e delle strutture minerarie e dei siti geologici. con particolare riguardo a quelli ambientalmente più compromessi. ed a quelli più rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico culturale;

b) recupero e conservazione in particolari strutture museali e archivistiche del patrimonio di archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;

c) protezione e conservazione dell'habitat e del paesaggio culturale dell'attività mineraria;

d) promozione e sostegno delle attività educative, turistico-ricreative, e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare;

e) promozione e sostegno, nel quadro dello sviluppo sostenibile, di attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, è nominata la Commissione scientifica per la individuazione e delimitazione delle aree dei costituendi Parchi. La Commissione, è presieduta dall'Assessore regionale per il territorio e dell'ambiente o da un suo delegato ed è composta da personale interno alla Amministrazione regionale in possesso dei titoli idonei e delle comprovate competenze. I lavori della Commissione scientifica devono concludersi entro 120 giorni dal suo insediamento.

4. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera di giunta e del parere della Commissione parlamentare competente, da emanarsi entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione scientifica, sono individuati i Parchi da istituire, la relativa denominazione, sulla base della proposta di delimitazione territoriale formulata dalla Commissione scientifica di cui al comma 3, la composizione, l'organizzazione, ed il regolamento di funzionamento.

5. La perimetrazione dei Parchi come sopra individuata dovrà essere definita con i comuni interessati e potrà essere successivamente modificata su proposta dei medesimi comuni con le modalità disciplinate nel regolamento del Parco di cui al comma 4.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale n. 98 del 1981, e successive modifiche ed integrazioni.

7. La compartecipazione finanziaria annuale della Regione non potrà essere superiore al cinquanta per cento dei costi complessivi di gestione.

8. Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa complessiva di 100 migliaia di euro.

Art. 114.

Istituzione del Parco Naturale dei Monti Peloritani

1. Al fine di consentire l'ampliamento della rete ecologica siciliana e mettere a sistema le aree naturali protette è istituito il Parco naturale regionale dei Monti Peloritani.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previa consultazione con le amministrazioni locali interessate, è nominato il comitato tecnico-scientifico incaricato di redigere la proposta definitiva e l'ente cui affidare la gestione del Parco, secondo quanto previsto dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 115.

Rendicontazione degli enti di gestione delle riserve naturali

1. Agli enti ed alle associazioni cui è affidata la gestione delle riserve naturali ai sensi delle vigenti disposizioni in materia in riferimento agli atti connessi all'attività di gestione delle riserve stesse ed alla rendicontazione delle relative spese si applicano le normative che riguardano gli enti parco regionali.

Art. 116.

Norme su concessioni e autorizzazioni demaniali

1. Il decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2009 e gli allegati allo stesso decreto defluiscono i principi in attuazione dei quali la Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi nazionali derivanti dall'applicazione della direttiva 2001/77/CE e successive modifiche ed integrazione. La presente legge disciplina, altresì, i profili di compatibilità urbanistica e si applica, sotto tale aspetto, a tutti i procedimenti non ancora definiti alla data di sua entrata in vigore. Entro centotrenta giorni da tale data, il Presidente della Regione ne disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione, anche per quanto concerne:

a) le procedure per il rilascio, la revoca e la decadenza dei provvedimenti autorizzativi e di concessione, ivi compresi quelli rilasciati per iniziative da realizzarsi su demanio regionale, anche marittimo, ai quali ultimi non si applicano le previsioni di cui alla successiva lettera b);

b) i criteri per la individuazione degli impianti aventi carattere industriale, da realizzarsi nelle aree urbanisticamente destinate a tali tipologie. Fino all'individuazione di tali criteri, sono definiti impianti industriali quelli che abbiano caratteristiche eccedenti le soglie individuate dalla tabella A, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 161.

2. Gli impianti di cui al comma 1, lettera b) sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ove realizzati nelle predette aree ed hanno diritto a conseguire l'assegnazione prioritaria. Nel caso in cui non vi siano aree disponibili, tali impianti possono essere realizzati anche in aree che abbiano destinazione diversa, previa adozione di provvedimento espresso di variante degli strumenti di pianificazione territoriale. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione provvede, con decreto di cui al precedente comma, alla definizione delle misure di cui all'articolo 1, commi 4, lettera f) e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, alla cui stregua possono essere rilasciate autorizzazioni anche in aree a diversa destinazione urbanistica. Tali misure sono individuate previa concertazioni con le associazioni di tutela ambientale maggiormente rappresentative su base nazionale.

3. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma 1, lettera b) gli impianti:

a) assoggettati a procedura semplificata dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modifiche ed integrazioni;

b) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b.2) e b.3) del decreto ministeriale sviluppo economico 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni ed altresì gli impianti connessi con attività di produzione o trasformazione agricole o comunque alle stesse correlati.

Art. 117.

Cessione dell'area attrezzata di Punta Cugno all'ASI di Siracusa

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, sostituire le seguenti parole: 'Autorità portuale di Augusta (Siracusa)' con "ASI di Siracusa".

Art. 118.

Serre fotovoltaiche

1. Per la costruzione e l'esercizio di serre fotovoltaiche da ubicare in terreni agricoli non sottoposti a nessun vincolo non è necessaria nessuna concessione e/o autorizzazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dal pagamento di oneri sia regionali che provinciali e/o comunali. Essi devono effettuare le comunicazioni di inizio attività ai Comuni e all'Assessorato per l'energia.

TITOLO XII

Attività produttive

Art. 119.

Microcredito

1. Allo scopo di favorire l'incremento dei processi produttivi mediante l'accelerazione e la facilitazione di accesso al credito, in conformità all'obiettivo operativo 5.1.3 del PO Fesr 2007-2013, al Regolamento (CE) 1080/2006 e al Regolamento (CE) 1083/2006, l'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, è autorizzato, nell'ambito e con le modalità attuative di partecipazione della Regione al 'Fondo Jeremie', di cui all'Accordo tra il Fondo Europeo degli Investimenti (FEI) e la Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 382/SVI drp del 1 dicembre 2009 e modifiche ed integrazioni, ad estendere l'applicabilità degli strumenti di ingegneria finanziaria innovativi ivi previsti, tra i quali gli interventi in conto garanzia per il credito e il microcredito, alle micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea del 6 maggio 2003, aventi sede operativa nel territorio della Regione.

2. L'articolo 25 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è sostituito dal seguente:

‘Art. 25 - 1. All'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, come integrato e modificato dall'articolo 55, commi 20, 21 e 22 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola ‘utilizzate’ sono inserite le seguenti ‘con vincolo di specifica destinazione’ ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo ‘o per l'attivazione di iniziative di microcredito a favore delle famiglie’;

b) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo ‘salvo che per le iniziative di microcredito da realizzarsi secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia’.

2. La Regione promuove iniziative di microcredito al fine di dare sostegno economico-sociale alle famiglie, così come individuate dall'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, residenti nel territorio siciliano, e contrastare così il fenomeno criminale dell'usura.

3. L'Assessore regionale per l'economia è autorizzato alla istituzione di un Fondo etico della Regione siciliana (FERS), avente natura di fondo di garanzia, da affidare in gestione ad una banca o ad un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, scelto tramite procedura selettiva pubblica. Tale fondo può, altresì, essere alimentato da contributi volontari degli aderenti o di terzi, da donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali o locali, da altri enti pubblici o privati.

4. All'attuazione delle iniziative sovrintende un Comitato regionale per il microcredito, istituito presso l'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento regionale delle finanze e del credito, alla cui nomina provvede con proprio decreto, l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, stabilendone funzioni e compiti specifici. Del Comitato fanno parte l'Assessore regionale per l'economia o un suo delegato, con funzione di presidente, sei rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti sociali coinvolti nell'attuazione dell'iniziativa, un esperto di microcredito e il segretario, individuato tra il personale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito. Il funzionamento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione. I componenti del Comitato non ricevono alcun compenso per le loro attività.

5. L'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a stipulare convenzioni con banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 operanti in Sicilia e con istituzioni e organismi *no profit*, al fine di attivare le iniziative di microcredito di cui al comma 1, il cui schema tipo è sottoposto al parere della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale.

6. I finanziamenti erogati non possono superare l'importo di 6.000 euro per ogni operazione di microcredito, restando demandato alle convenzioni di cui al comma 5 di stabilire:

- a) l'apporto economico dei firmatari delle convenzioni;
- b) le modalità di accesso al microcredito e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento;
- c) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al credito avendo riguardo anche al loro reddito;
- d) i tassi di interesse massimi applicabili;
- e) l'importo massimo dei prestiti;
- f) i criteri di precedenza per l'accesso al credito.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da adottarsi sentita la Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, sono stabilite le modalità di gestione operativa del Fondo di cui al comma 3 e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

8. Per la costituzione del Fondo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle entrate previste dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, da riscrivere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.'

Art. 120.

Misure per favorire i processi di patrimonializzazione dei confidi

1. Al fine di favorire i processi di patrimonializzazione dei confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato a concedere prestiti subordinati volti a rafforzare temporaneamente il patrimonio dei confidi in presenza di percorsi di razionalizzazione, riorganizzazione ed efficienza della propria attività inclusa l'iscrizione, ove esistente, nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993, a condizione che gli stessi, alla data del 30 giugno 2010, risultino iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 ovvero nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e abbiano presentato o si impegnino a presentare alla Banca d'Italia, entro il 30 settembre 2010, domanda per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993, purché, alla data di presentazione della domanda di accesso all'intervento finanziario, risultino in possesso dei necessari requisiti patrimoniali per l'iscrizione a tale elenco, anche tenendo conto dell'eventuale concessione dell'intervento finanziario richiesto.

2. L'intervento finanziario è costituito dalla concessione di un finanziamento sottoposto ad una clausola di subordinazione, in forza della quale, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dei soggetti prenditori del finanziamento, le somme erogate sono rimborsate solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati, nel rispetto delle previ-

sioni recate nelle istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Sulle consistenze al 31 dicembre di ogni anno sono rilevati gli interessi ad un tasso annuale lordo posticipato, calcolato su base annua 365/365 (giorni effettivi su giorni effettivi) pari a 2/3 (due terzi) del rendimento dei BOT rilevato alla prima asta di emissione dell'anno solare di pagamento.

4. Gli interessi come sopra determinati sono capitalizzati ed accreditati alle somme rivenienti dal finanziamento alla data di cui al comma 3.

5. Gli aiuti di cui al presente titolo possono essere concessi entro i massimali di intensità previsti per la Sicilia dalla 'Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013'. Il valore dell'aiuto, da attualizzarsi al fine di ottenere l'equivalente sovvenzione, è calcolato quale differenza tra il tasso applicato al finanziamento pari a 2/3 (due terzi) del rendimento dei BOT annuali e il tasso calcolato in conformità alla Comunicazione della Commissione CE 2008/C 14/02 (pubblicata nella g.u.u.e. n. C 14 del 19 gennaio 2008) tenendo conto della specifica categoria del rating dei Confidi stimato in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione CE 2008/C 155/02.

6. Le consistenze al 31 dicembre di ogni anno sono determinate sulla base del valore nominale del finanziamento sottoscritto ridotto per effetto della copertura delle perdite di esercizio ed incrementate dagli accantonamenti di esercizio nonché dagli interessi maturati nel corso dell'esercizio stesso, per effetto della capitalizzazione di cui al comma 3.

7. In caso di mancata accettazione, da parte della Banca d'Italia, dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993, i soggetti prenditori del finanziamento sono tenuti a restituire l'intervento finanziario erogato, comprensivo degli interessi contrattuali, entro tre mesi dall'evento, che deve essere tempestivamente comunicato alla Regione.

8. Il rimborso, nel caso di confidi di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993, è subordinato al consenso della Banca d'Italia.

9. Il rimborso del prestito avviene in unica soluzione al termine del periodo di finanziamento che è determinato in sede di avviso pubblico coerentemente con le scadenze del PO FESR 2007-2013.

10. Gli oneri finanziari di cui ai precedenti commi gravano sul PO FESR 2007-2013 e sono determinati con successivo decreto dell'Assessore regionale per l'economia previa intesa con l'Autorità di Gestione.

11. L'applicazione degli aiuti di cui al presente articolo, soggetti all'obbligo di preventiva notifica comunitaria, è subordinata all'esito positivo della valutazione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato (CE).

12. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria di cui all'articolo 88 del Trattato della Comunità europea, non sono destinate, per il periodo 2007/2013, alle agevolazioni di cui al presente articolo, somme superiori a 50 milioni di euro.

Art. 121.

Norme in materia di riordino dei confidi

1. All'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente comma:

“2 ter. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al precedente comma 1 le richieste di contributo il cui importo è inferiore a euro trecento”

2. All'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, al comma 5 ter, è aggiunto il seguente comma:

“12. Limitatamente alla quota di finanziamento bancario coperta dalla garanzia del confidi sostenuta dall'intervento pubblico, la banca ed il confidi non possono richiedere ulteriori garanzie reali”.

Art. 122.

*Modifica articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21
in materia di provvedimenti in favore dei consorzi fidi*

1. All'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21 è aggiunto il seguente comma:

“5. Gli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 nella parte concernente i contributi in conto interessi spettanti alle imprese, relativamente al solo anno 2006, aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi nei settori commercio, artigianato ed industria, di competenza dell'Assessorato regionale delle attività produttive sono gestiti mediante l'applicazione della legge regionale n. 11 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni e delle direttive emanate dall'Assessorato regionale dell'economia”.

Art. 123.

*Modifiche all'articolo 8 della legge regionale
16 dicembre 2008, n. 23 in materia di aiuti alle imprese*

1. All'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole ‘alla data del 30 giugno 2008’ sono sostituite dalle seguenti: ‘alla data fissata con il decreto di cui al comma 4;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

‘2.bis. Dallo stesso fondo a gestione unica, di cui al comma 1, l'Assessorato regionale competente è autorizzato a costituire un Fondo di garanzia da destinare esclusivamente al rilascio di garanzie al sistema bancario per il consolidamento dei debiti a breve termine contratti dalle piccole e medie imprese, così come meglio definite dal comma 1. Tali garanzie sono concesse a prima richiesta e garantiscono il 50 per cento dell'esposizione che da consolidare. Il consolidamento non

può avere una durata superiore ai sessanta mesi. Gli istituti di credito che aderiscono alle procedure, che sono stabilite con successivo decreto assessoriale, devono garantire che gli affidamenti di qualsiasi natura esistenti all'atto della domanda di consolidamento devono essere mantenuti almeno in una percentuale pari al 50 per cento di quelli già in essere, ferma rimanendo comunque, in capo ai singoli istituti bancari, la valutazione del merito creditizio di ogni singola operazione';

c) al comma 3, dopo le parole 'di cui al comma 1' sono inserite le parole 'ed al comma 2 bis';

d) al comma 4, dopo le parole 'di cui al comma 1' sono inserite le parole 'ed al comma 2 bis' e dopo le parole 'delle agevolazioni' sono inserite le parole 'nonché la data'.

Art. 124.

*Modifiche all'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 23.
Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, le parole 'alla data del 30 giugno 2008' sono sostituite con le seguenti: 'alla data di sei mesi precedenti a quella della presentazione dell'istanza'

Art. 125.

Rilancio produttivo del settore industriale

1. Allo scopo di favorire il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nella area industriale di Termini Imerese, l'Assessorato Regionale per le Attività Produttive, sentito il comune di Termini Imerese è autorizzato ad utilizzare la somma di 150.000 migliaia di euro finalizzata alla realizzazione di opere ed interventi dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e coerenti con le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le somme di cui al comma 1 sono utilizzate dall'Assessore regionale per le attività produttive, d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia, previa sottoscrizione di appositi accordi di programma e previo parere vincolante della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale. Le risorse non possono comunque essere utilizzate per le finalità di cui alle lettere f) e g) della legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 18.

3. Per le finalità del presente articolo, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare, coerentemente alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie operazioni finanziarie.

Art. 126.

Dismissione beni immobili

1. Nell'eventuale processo di dismissione dei beni immobili previsto dall'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifi-

che ed integrazioni è assicurato, a parità di offerta, il diritto di prelazione agli enti locali ove sono ubicati i relativi immobili.

2. Ai locatari dei rustici industriali di proprietà delle ASI e/o della Regione, in caso di vendita degli stessi mediante asta pubblica, è riconosciuto il diritto di prelazione a condizione che abbiano partecipato alla gara.

Art. 127.

Norme in materia di compensi dei presidenti dei consorzi ASI

1. All'articolo 25 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 dopo le parole "Istituti autonomi delle case popolari" aggiungere le parole "e dei consorzi ASI".

Art. 128.

Norme in materia di espropriazione

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 43 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, per gli immobili ricadenti sul territorio della Regione utilizzati per scopi di pubblico interesse dai consorzi ASI, in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità, viene individuata quale autorità che utilizza il bene il consorzio ASI nel cui territorio ricadono gli immobili.

2. Il provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile di cui all'articolo 43 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 è di competenza dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, che esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sugli enti che materialmente utilizzano il bene immobile.

3. E' istituito presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità un apposito capitolo di bilancio finalizzato all'attuazione dell'articolo 43 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per gli esercizi finanziari 2010-2012 la spesa di 100 migliaia di euro annui.

Art. 129.

Centri di assistenza alle cooperative

1. All'articolo 68 comma 1 della legge regionale 16/03/2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito:

1. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.1.3.1, al fine di promuovere ed incentivare le opportunità della formula cooperativa, l'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato a finanziare l'istituzione ed il funzionamento dei centri di assistenza alle imprese cooperative promossi, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria in base ai criteri di rappresentatività di cui all'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, articolo 3' .

b) è aggiunto il seguente comma:

4. Le attività derivanti dai finanziamenti di cui al comma 1 non possono generare utili a favore dei soggetti attuatori (Centri di Assistenza Tecnica) e gli interventi effettuati da questi ultimi nei confronti delle cooperative fruitrici delle attività devono rientrare nell'ambito del *de minimis*'.

Art. 130.

Norme per il sostegno delle cooperative

1. Al fine di promuovere e sostenere le attività delle cooperative aventi sede in Sicilia e loro consorzi, favorendone i processi di crescita economica e rafforzamento patrimoniale, l'IRCAC è autorizzato, nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali, previsti dal regolamento CE n. 1998/2006 in tema di garanzie, a destinare un importo complessivo pari a tre milioni di euro del Fondo a gestione separata unificato ex articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, per concedere contributi in conto interesse, nella misura del 60 per cento degli oneri finanziari sostenuti, su affidamenti concessi da Istituti di credito, comprese società di *factoring* e di *leasing*, a cooperative e società di capitali la cui quota maggioritaria (almeno il 51 per cento) appartenga ad una cooperativa ed ai quali possono concorrere le garanzie collettive rilasciate dai Consorzi Fidi a prevalente partecipazione cooperativa riconosciuti ai sensi della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e finalizzati ad operazioni di smobilizzo o cessione dei crediti commerciali e operazioni di capitalizzazione da parte dei soci.

2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato in conformità al regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 dicembre 2006, serie L 379.

3. L'assessore regionale per le attività produttive stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

4. Il fondo a gestione separata unificato dall'IRCAC, istituito con l'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è integrato annualmente della somma corrispondente al valore del contributo in conto interessi erogato dall'IRCAC nell'anno precedente per le agevolazioni concesse nella forma di contributo indiretto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse praticato da istituti bancari o società di *leasing* e di *factor* secondo quanto disposto dalla normativa regionale in materia.

5. Le agevolazioni erogate dall'IRCAC in regime d'aiuto *de minimis* prevedono la soglia di 500.000 euro, giusta comunicazione del 17 dicembre 2008 della Commissione Europea.

Art. 131.

Bilanci dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.)

1. Al fine di sostenere le imprese cooperative in questa fase di crisi economica, l'IRCAC è autorizzato a concedere, secondo le modalità e procedure che sono de-

finite con decreto dell'Assessorato regionale delle attività produttive, alle cooperative e loro consorzi che si trovano in posizione di correttezza nei pagamenti al 31 dicembre 2008, finanziamenti a tasso agevolato per operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie nei confronti dell'IRCAC stesso scadute e in scadenza dall'1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.

2. L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) continua a predisporre i bilanci d'esercizio secondo le istruzioni del provvedimento del 30 luglio 2002 della Banca d'Italia, pubblicato nella G.U.R.I. n. 208 del 5 settembre 2002.

Art.132.

Sportelli informativi IRCAC

1. Allo scopo di determinare un ulteriore sviluppo sul territorio siciliano ed agevolare l'accesso ai propri interventi da parte delle cooperative, l'IRCAC è autorizzato a completare l'apertura di sportelli informativi nelle province in cui non è presente e a trasformare l'attuale Sportello Informativo di Catania in sede secondaria.

Art. 133.

Norme sulla rappresentatività delle cooperative legalmente riconosciute

L'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 20 è così sostituito:

“1. In armonia con le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, i criteri di rappresentatività delle organizzazioni cooperative legalmente riconosciute sia ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 220/2002 sono computati in base al numero di revisioni effettuate ai sensi della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dell'elenco delle cooperative aderenti comunicato all'assessorato regionale delle attività produttive, ai fini revisionali, all'inizio del biennio ispettivo da ciascuna organizzazione.

2. Per i soli fini delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, la rappresentatività delle organizzazioni cooperative di cui al comma 1 è determinata per il settantacinque per cento con i criteri di cui al comma 1 e per il venticinque per cento attribuita in parti uguali tra le organizzazioni in parola”.

Art. 134.

Controlli sulle cooperative

1. All'articolo 5, comma 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 la cifra '100.000' è sostituita da '500.000'.

2. All'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 è aggiunto il seguente comma “le certificazioni previste dal presente articolo vengono sostituite dalle attività di vigilanza svolte ai sensi del decreto legislativo n. 220/2002 e della legge regionale del 1991, n. 36.

Art. 135.

Norme sulle cooperative giovanili

1. All'articolo 46, comma 1 della legge 14 maggio 2009, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "che siano in attività ed in regola con gli obblighi occupazionali" sono sostituite dalle parole "sono in attività verificabile dai bilanci depositati e dalle certificazioni (revisioni ordinarie) rilasciate dalle organizzazioni preposte";

b) le parole "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2012";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma "3. Proprio al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi, gli effetti ed i benefici di cui ai commi 1 e 2, sono estesi anche a quelle cooperative che, essendo in attività verificabile dai bilanci depositati e dalle certificazioni (revisioni ordinarie) rilasciate dalle organizzazioni preposte", risultano beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi dall'istituto per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni"

Art. 136.

Istituzione di un Fondo regionale di garanzia per l'artigianato

1. All'art. 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificato dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

4. E' istituito presso Artigiancassa S.p.A. un Fondo regionale di garanzia per l'artigianato finalizzato alla cogaranzia ed alla controgaranzia di operazioni effettuate dai confidi in favore di imprese artigiane. Il Fondo può essere alimentato da risorse nazionali, regionali e comunitarie. Le disposizioni operative e di gestione del Fondo sono emanate con decreto dell'Assessore per le attività produttive, su proposta del Comitato tecnico regionale istituito presso l'Artigiancassa S.p.A.. I compensi al gestore, se richiesti, sono regolati come previsto al precedente comma 3'.

Art. 137.

Integrazione del Fondo unico a gestione separata da destinare agli interventi previsti sul credito agevolato a favore degli artigiani

1. A integrazione del Fondo unico a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani, di cui all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è disposto uno stanziamento pluriennale dal 2010 al 2014, nella misura di 10 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario, destinato ad interventi creditizi agevolati in favore

delle imprese artigiane siciliane di cui agli articoli 43 e 52, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, alla legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, all'articolo 67 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, all'articolo 37 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, all'articolo 11 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35.

2. La CRIAS è autorizzata a far ricorso al mercato creditizio e finanziario per attualizzare gli stanziamenti previsti dal comma 1.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'anno 2010 un limite di impegno quinquennale di 10.000 migliaia di euro.

Art. 138.

Interventi in favore delle imprese artigiane

1. Al fine di dare compiuta attuazione agli interventi in favore delle imprese artigiane, previsti dall'art. 55 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 32, come integrato e modificato dall'art. 17 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, l'assessore regionale per le attività produttive è autorizzato, nelle more dell'attuazione del decentramento previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a prorogare la convenzione in vigore stipulata con l'Artigiancassa S.p.A. ai sensi del comma 1 dell'art. 41 della legge regionale 8 febbraio 1986, n. 3, allineandola alla durata della convenzione stipulata a livello nazionale con il Ministero dell'economia.

Art. 139.

Ripianamento esposizioni debitorie in favore delle imprese artigiane

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive, considerato l'attuale momento di crisi del settore artigianale, è autorizzato a concedere, per il tramite della Crias, contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie relative all'attività artigianale, per un importo compreso tra euro 15.000 ed euro 100.000, maturate alla data del 31 dicembre 2009, tramite i piani di rientro concordati con istituti di credito, in favore delle imprese artigiane aventi qualsiasi forma giuridica, con sede nel territorio regionale ed iscritte all'Albo delle imprese artigiane tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e pesca.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore 'de minimis' di cui al regolamento (CE) 1998/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006.

3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio.

4. Ai fini della concessione del contributo di cui al presente articolo si applica la procedura valutativa a sportello, ai sensi del comma 3 dell'articolo 187 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'As-

sessore regionale per le attività produttive, con proprio decreto, definisce i criteri per la concessione dei contributi ai beneficiari finali.

6. Ai fini del presente articolo la Crias percepirà da parte delle imprese artigiane richiedenti una commissione a copertura delle spese di istruttoria di euro cinquecento.

7. Per le finalità del presente articolo il Fondo unico costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2010, di 1.000 migliaia di euro, ed a tal fine la CRIAS costituisce una contabilità separata per l'espletamento del predetto ruolo.

Art. 140.

Contributo straordinario all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo e all'Ente autonomo Fiera di Messina

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2010, ad erogare un contributo straordinario, di 1.000 migliaia di euro in favore dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo e di 350 migliaia di euro in favore dell'Ente autonomo Fiera di Messina, finalizzato al pagamento di salari, stipendi, competenze accessorie ed oneri accessori del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2008, nonché le competenze maturate e spettanti ai revisori dei conti degli stessi enti alla stessa data (ex cap. 343310). A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono avviate le procedure per il passaggio del personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo alla Società Multiservizi S.p.A.

2. L'Assessorato regionale alle attività produttive è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2010 ad erogare in favore dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo un contributo di 100 migliaia di euro per il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili (ex cap. 343311).

Art. 141.

Sostegno all'editoria locale

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'editoria locale, la Regione concede ai soggetti individuati con successivo decreto del Presidente della Regione previa delibera di Giunta contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per l'energia elettrica, l'utenza telefonica, nonché per i costi relativi agli abbonamenti alle agenzie di stampa nazionale regolarmente documentate.

2. Gli interventi finanziari previsti in favore della 'editoria locale' non possono comunque superare il limite stabilito dalla Commissione europea per gli aiuti 'de minimis', di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo delle Comunità europee degli aiuti di importanza minore.

TITOLO XIII

Abrogazioni e modifiche di norme

Art. 142.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. Per gli enti locali e per l'amministrazione regionale e per gli enti sottoposti a tutela e vigilanza della medesima amministrazione, il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è differito al 31 dicembre 2013. La presente norma si applica anche al personale delle aziende sanitarie con esclusione del personale dell'area medica.

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni le parole 'dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468' sono sostituite con le parole 'dal comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni'.

4. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni le parole 'dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni' sono sostituite con le parole 'dal comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni'.

5. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni le parole 'dalla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni' sono sostituite con le parole 'dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196'.

6. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole 'dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468' sono sostituite con le parole 'del comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196'.

7. All'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21 le parole 'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione' sono sostituite con le parole 'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, ognuno per la propria competenza,' e le parole 'le finalità previste' sono sostituite con le parole 'quelli destinati all'attuazione dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, 845 e quelli'.

8. Al comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 7 agosto 1997 n. 30 le parole 'nel limite di lire 1.000 milioni' sono sostituite con le parole 'valutati in 600 migliaia di euro'.

9. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 che sostituisce l'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, alla lettera f) le parole da 'Attività' a 'informativi' sono soppresse.

10. In attuazione della legge 27 febbraio 2009 n. 14 art. 18 il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 novembre 2002 n. 21 è prorogato al 31 dicembre 2009 per i lavoratori già in servizio alla stessa data.

11. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo le parole 'Gli statuti dei confidi' sono aggiunte le parole 'in possesso dei parametri di cui al precedente articolo 3'.

12. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005 n. 11 dopo le parole 'Il contributo regionale è pari al 60 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che' sono aggiunte le parole '- nel caso di operazioni creditizie a tasso fisso -' e sempre nello stesso comma 1, dopo le parole 'la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.' Sono aggiunte le parole 'Nel caso di operazioni creditizie a tasso variabile il tasso di riferimento della Commissione europea sarà quello vigente alla data di calcolo degli interessi pagati alla banca.'

13. Alla legge regionale n. 11 del 21 settembre 2005, dopo l'articolo 12, è inserito il seguente articolo:

'Art. 12 bis - *Contenimento dei costi di accesso al credito*. 1. Al fine di favorire la riduzione dei costi di accesso al credito, il costo massimo delle operazioni agevolate dai Confidi riconosciuti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 11 del 2005 è determinato con apposito decreto dell'Assessore Regionale all'Economia sentite preventivamente l'Abi Sicilia, l'Assoconfidi Sicilia e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.'

14. L'articolo 4 della legge regionale 21 settembre 2005 n. 11 è abrogato''.

15. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 è sostituito dal seguente:

"4. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tariffa di cui al D.Lvo 22 giugno 1991, n. 230 e nella tabella di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono sostituite dalla denuncia di inizio attività."

16. All'articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 al comma 5 ter è aggiunto il seguente comma:

'12. La quota di garanzia del confidi sostenuta dall'intervento pubblico non può essere gravata da garanzie reali.'

17. '1. Dopo il comma 5 decies dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni sono inseriti i seguenti commi:

5 undecies. Le cooperative giovanili ammesse alle provvidenze di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, possono avvalersi dei benefici previsti dall'art. 10, commi primo, punto 4, e comma terzo, e dall'articolo 13, comma uno, punti 3 e 4 della predetta legge, previa espressa istanza alla Segreteria tecnica per l'imprenditoria giovanile.

2. Le cooperative giovanili ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 11 della predetta legge e successive modifiche ed integrazioni possono essere ammesse ai benefici di cui all'art. 20 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, per l'acquisto di terreni e relative pertinenze, previa espressa istanza alla Segreteria tecnica per l'imprenditoria giovanile.

3. Alla copertura finanziaria si provvede con le modalità di cui al comma 5-quater del presente articolo.

5. duodecies

1. La durata dei mutui anche già stipulati e/o in corso di ammortamento e preammortamento di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche e integrazioni può essere prolungata ad anni venti, con un preammortamento di cinque anni, a seguito di apposita istanza che le cooperative giovanili presenteranno all'IRCAC che procederà alla rinegoziazione dei predetti mutui.

2. Le somme già riscosse dall'Istituto per il credito alla cooperazione (IRCAC) per le rate di preammortamento e/o ammortamento dei mutui saranno detratte dall'importo dovuto per il pagamento delle rate in scadenza risultanti dal nuovo piano finanziario di ammortamento. Potranno essere ammesse le cooperative giovanili già collaudate.

3. Gli oneri eventualmente derivanti dal prolungamento del periodo di durata dei mutui sono in ogni caso interamente a carico della cooperativa giovanile".

TITOLO XIV

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 143.

Trasferimenti annuali in favore di enti

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010 i trasferimenti in favore degli enti di cui alla tabella 'H' allegata alla legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 ed inseriti nell'allegato '1' alla presente legge, sono quantificati annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

2. La lettera h), dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.

Art. 144.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza dall'1 gennaio 2010.

Art. 145.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(*) Esitato il 23 aprile 2010

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 471 *'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010*

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Di Mauro) il 2 ottobre 2009.

Trasmesso alla Commissione Bilancio (II) il 12 novembre 2009.

Disegno di legge n. 471 bis *'Nota di variazioni al disegno di legge 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010''*

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Di Mauro) il 5 gennaio 2010.

Trasmesso alla Commissione Bilancio (II) l'8 gennaio 2010.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 145 del 30 marzo, n. 146 del 7 aprile, n. 147 dell'8 aprile, n. 151 del 20 aprile, n. 152 del 21-22 aprile e n. 153 del 23 aprile 2010.


Esitato per l'Aula nella seduta n. 153 del 23 aprile 2010.

Relatore di maggioranza: on. Savona.

Relatore di minoranza: on. D'Asero.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n.



**IMPORTI DA ISCRIVERE NEL FONDO GLOBALE DI PARTE CORRENTE
(CAPITOLO N. 215704)**

(importi in migliaia di euro)			
OGGETTO	2010	2011	2012
Attività e interventi conformi agli indirizzi del DPEF - Acc. 1001	1.200	121.984	121.984 0
TOTALE ACCANTONAMENTI POSITIVI	1.200	121.984	121.984
TOTALE ACCANTONAMENTI NEGATIVI	0	0	0
DIFFERENZA	1.200	121.984	121.984
Fondo globale a legislazione vigente	52.941	88.642	0
MAGGIORI O MINORI ONERI	-51.741	33.342	121.984




TABELLA B

IMPORTI DA ISCRIVERE NEI FONDI GLOBALI DI CONTO CAPITALE

UPB 4.2.2.8.2 - CAPITOLI N. 613901

(importi in migliaia di euro)

OGGETTO	2010	2011	2012
<i>ACCANTONAMENTI POSITIVI</i>			
<u>CAPITOLO N.613901</u>			
Interventi per lo sviluppo - Acc. 2001 -	0	0	0
TOTALE	-	-	-
Fondi globali a legislazione vigente	19.000	11.750	-
Maggiori o minori oneri	-19.000	-11.750	0





TABELLA C

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO PER IL RIFINANZIAMENTO DI LEGGI DI SPESA

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	UPB	CAPITOLO	2010
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>			
TOTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE			-



VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI
AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	UPB	CAPITOLO	2010	2011	2012
<u>SPESE CORRENTI</u>					
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>					
TOTALE - SPESE CORRENTI			0	0	0
TOTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE			0	0	0
TOTALE RIDUZIONI SPESE			0	0	0



TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE
DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER AMMINISTRAZIONI	UPB	CAPITOLO	2010	2011	2012	2013 E SUCCESSIVI
<u>SPESE CORRENTI</u>						
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>						
TOTALE RECUPERI (-) O MAGGIORI SPESE FINALI (+) DI PARTE CORRENTE			0	0	0	
TOTALE RECUPERI (-) O MAGGIORI SPESE FINALI (+) IN CONTO CAPITALE			0	0	0	
TOTALE RECUPERI (-) O MAGGIORI SPESE FINALI (+)			0	0	0	
<u>RIMBORSO ANTICIPAZIONE</u>						
<u>BILANCIO E FINANZE</u>						
L.R. 07.11.1997, N. 40, ART. 5: RIMBORSO ANTICIPAZIONE - L.R. 4/92, ART. 14	4.2.3.9.99	900006	-5.000	-5.000	-70.000	80.000
TOTALE RECUPERI (-) O MAGGIORI SPESE PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE (+)			-5.000	-5.000	-70.000	



LEGGI DI SPESA CHE SI ABROGANO ED EFFETTI FINANZIARI NEL TRIENNIO 2010 - 2012

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DELLA LEGGE	UPB	CAPITOLO	2010	2011	2012
<u>SPESE CORRENTI</u>					
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>					
TOTALE - MINORI SPESE CORRENTI			0	0	0
TOTALE - MINORI PESE IN CONTO CAPITALE			0	0	0
TOTALE MINORI ONERI			0	0	0





TABELLA G

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA


(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	U.P.B	CAPITOLO	2010	2011	2012
<u>SPESE CORRENTI</u>					
BENI CULTURALI E IDENTITA' SICILIANA					
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 63, legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, Art. 15 "Parco archeologico Agrigento"	3.2.1.3.5	377319	80	64	51
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO					
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21, comma 21 "Comitato di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili"	6.4.1.3.2	321702	20	20	20
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'					
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art.32, "Trasporto anziani"	8.2.1.3.7	478105	2.250	1.800	1.440
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 articolo 27, comma 6 "Trasporto pubblico locale" (ex cap. 478104)	8.2.1.3.6	476521	222.325	220.792	222.338
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 132 "Fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale"	9.2.1.3.6	318110	1.000	1.000	1.000
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI					
Legge regionale 26 marzo 2002, N. 2, Art. 118; legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 44 "Vigilanza venatoria"	10.2.1.3.2	143311	2.000	1.600	1.280
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 26 "Provvedimenti in favore delle famiglie delle vittime del mare"	10.4.1.3.99	348102	100	80	64
SALUTE					
Legge finanziaria 0/2010 art. - Legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, articolo 27 "Farmacie rurali"	11.2.3.99	413315	-	-	-
TERRITORIO ED AMBIENTE					
Legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, art. 10, "Funzionamento uffici demanio marittimo"	12.2.13.1	442539	1.100	800	560
TURISMO; SPORT E SPETTACOLO					
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 art. 6 "Programma annuale degli interventi e programmazione triennale"	13.2.1.3.5	378118	1.500	1.200	960
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>					
BENI CULTURALI E IDENTITA' SICILIANA					
Legge regionale 22 dicembre 2005, n.19, art. 24, comma 11, "Impianti di sorveglianza e misure antiterrorismo nelle zone archeologiche"	3.2.2.6.3	776060	100	80	64
ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
Legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, art. 4 "Ambito territoriale (ATO) di Caltanissetta e Agrigento"; Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 art. 7 "Istituzione Agenzia delle acque e dei rifiuti"	5.2.2.6.6	612401	8.534	-	-



(importi in migliaia di euro)


ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	U.P.B	CAPITOLO	2010	2011	2012
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO					
Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 "Cantieri di servizi per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento"	6.3.2.6.2	712402	11.000	11.000	11.000
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Legge regionale 26 marzo 1976, n. 24 "Corsi di formazione professionale"	9.2.2.6.6	717910	194.618	194.618	194.618
TURISMO; SPORT E SPETTACOLO					
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 art. 60 "Potenziamento attrezzature sportive"	13.2.2.6.3	872825	450	360	288
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE CORRENTI			230.375	227.356	227.713
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE IN CONTO CAPITALE			214.702	206.058	205.970
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI			445.077	433.414	433.683
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE CORRENTI			235.435	241.461	-
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE IN CONTO CAPITALE			211.202	203.552	-
TOTALE DDL BILANCIO			446.637	445.013	-
MAGGIORI ONERI - SPESE CORRENTI			-5.060	-14.105	227.713
MAGGIORI ONERI - SPESE IN CONTO CAPITALE			3.500	2.506	205.970
MAGGIORI ONERI			-1.560	-11.599	433.683



ONERI DISCENDENTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 32 (ART. 200)

(importi in migliaia di euro)


ESTREMI ED OGGETTO DELLA LEGGE	UPB	CAPITOLO	2010	2011	2012
SPESE CORRENTI					
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, articolo 30 bis: "Imprese di distribuzione della stampa"		N.I.	1.000		
SPESE IN CONTO CAPITALE					
TOTALE - SPESE CORRENTI			1.000	0	0
TOTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE			0	0	0
TOTALE SPESE			1.000	0	0
Oneri a legislazione vigente di parte corrente			0	0	0
Oneri a legislazione vigente di parte capitale			0	0	0
Totale oneri a legislazione vigente			0	0	0
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-) - SPESE CORRENTI			1.000	0	0
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-) - SPESE IN CONTO CAPITALE			0	0	0
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-)			1.000	0	0



NUOVI LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI NEL TRIENNIO 2010-2012

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DELLA LEGGE	UPB	CAPITOLO	2010	2011	2012	Anno terminale
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>						
dissalatori			15.000			2020
Art. L.F. 0/2010 - Interventi in favore dei Comuni per il ripianamento dei debiti			50.000			2019
Art. - Integrazione Fondo CRIAS		N.I.	10.000			2024
Art. - Integrazione limite d'impegno Cooperative Edilizie - Legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79		742802	5.000			2029
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-) SPESE IN CONTO CAPITALE			80.000	80.000	80.000	



**DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DERIVANTI DA PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)


BENEFICIARIO	U.P.B.	CAPITOLO	2010	2011	2012
<u>SPESE CORRENTI</u>					
PRESIDENZA DELLA REGIONE					
COMITATO PERMANENTE DI PARTENARIATO DEI POTERI LOCALI E REGIONALE (COPPEM)	1.2.1.3.1	104523	1.035	596	477
ISTITUTO DOCUMENTAZIONE, RICERCHE E FORMAZIONE PER GLI ENTI LOCALI (ISEL)	1.2.1.3.1	105706	65	52	41
CIRCOSCRIZIONE SICILIA DI AMNESTY INTERNATIONAL	1.2.1.3.1	105707	6	4	4
CENTRO DI INFORMAZIONE COMUNITARIA "CARREFOUR SICILIA".	1.2.1.3.1	105714	78	62	50
FONDAZIONE G. WHITAKER - PREMIO INTERNAZIONALE SULLE USTIONI	1.2.1.3.2	105708	18	14	11
FONDAZIONE G. WHITAKER - BORSA DI STUDIO DI PERFEZIONAMENTO IN CHIRURGIA PLASTICA E TERAPIA USTIONI	1.2.1.3.2	105709	13	10	8
CLUB MEDITERRANEO DELLE USTIONI	1.2.1.3.2	105710	65	52	41
CENTRO DI CULTURA SCIENTIFICA ETTORE MAIORANA	1.2.1.3.2	105711	266	212	170
FONDAZIONE "FEDERICO II"	1.2.1.3.2	105719	450	383	325
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FULVIO FRISONE PER LE SPESE DI GESTIONE	1.2.1.3.2	105727	324	259	207
CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO	1.2.1.3.99	105717	150	128	108
OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.	1.5.1.1.2	112539	329	280	238
ATTIVITA' PRODUTTIVE					
ORGANI REGIONALI E PROVINCIALI DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E TUTELA DEL MOVIMENTO COOPERATIVISTICO	2.2.1.3.1	343701	1.296	1.037	829
ASSOCIAZIONE LAPIDEI	2.2.1.3.99	244111	130	104	83
CIEM	2.2.1.3.99	344116	-	-	-
BENI CULTURALI E IDENTITA' SICILIANA					
COMUNE DI CUSTONACI PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE	3.2.1.3.2	377331	52	42	33



**DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DERIVANTI DA PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)


BENEFICIARIO	U.P.B.	CAPITOLO	2010	2011	2012
ACCADEMIE, ENTI, ISTITUZIONI DI CUI 150 MIGLIAIA DI EUROTHOMAS INTERNATIONAL	3.2.1.3.2	377703	593	504	428
CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROSAM = 56 migliaia di euro E DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE POMPEO COLAJANNI DI ENNA = 56 migliaia di euro	3.2.1.3.2	377756	112	95	81
FONDAZIONE GIUSEPPE WHITAKER	3.2.1.3.3	377735	292	234	187
VALORIZZAZIONE VILLA MERLO DI FICARAZZI	3.2.1.3.3	377337	-	-	-
COMUNE DI BAGHERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA	3.2.1.3.4	377313	162	130	104
CONTRIBUTI AI COMUNI PER L'ISTITUZIONE, IL POTENZIAMENTO E LA GESTIONE DI STRUTTURE MUSEALI di cui: COMUNE DI CASTELBUONO PER MUSEO NATURALISTICO "F.MINA" 32 migliaia di euro	3.2.1.3.4	377320	447	358	286
MUSEI NON REGIONALI	3.2.1.3.4	377701	78	62	50
MUSEO S. NICOLO' E SS. SALVATORE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA	3.2.1.3.4	377704	23	19	15
ASSOCIAZIONE OIKOS DI BARCELONA (87 migliaia di euro); ASSOCIAZIONE MUSEO FORTIFICAZIONI COSTIERE DELLA SICILIA DI BROLO (33 migliaia di euro); ISTITUTO ISCOT Sicilia (81 migliaia di euro); ASSOCIAZIONE PER L'ARTE DI ALCAMO (249 migliaia di euro); ASSOCIAZIONE CULTURALE NO LIMITS DI ALCAMO (50 migliaia di euro)	3.2.1.3.4	377729	500	425	361
ASSOCIAZIONE IOCO PER LA RACCOLTA E LA CONSERVAZIONE DI GIOCATTOLI ANTICHI, PER LA MANUTENZIONE DEI LOCALI E PER L'ATTIVITA' NECESSARIA ALLA PUBBLICIZZAZIONE, CONOSCENZA E FRUIZIONE DEL MUSEO DEL GIOCATTOLO DI CATANIA	3.2.1.3.4	377755	19	15	12
SCUOLA DI FISICA ETTORE MAJORANA	3.2.1.3.7	377301	389	311	249
INTERVENTI IN FAVORE DI ENTI ED ALTRI ORGANISMI DI CUI PER L'ANNO 2008: ISIDA = 510 MGL EURO ISAS = 196 MGL EURO ISVI = 49 MGL EURO CSEI = 80 MGL EURO	3.2.1.3.7	377702	1.135	965	820
ISTITUTO SUPERIORE INTERNAZIONALE DI SCIENZE CRIMINALI	3.2.1.3.7	377706	262	123	104
SOCIETA' SCIENTIFICA "CIRCOLO MATEMATICO DI PALERMO"	3.2.1.3.7	377707	3	3	2
ACCADEMIE, SOCIETA' DI STORIA PATRIA DI CUI 130 MIGLIAIA DI EURO ALL'ACCADEMIA DEGLI ZELANTI E DEI DAFNICI	3.2.1.3.7	377708	305	270	242
CENTRO NAZIONALE DI STUDI PIRANDELLIANI	3.2.1.3.7	377709	78	62	50



**DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DERIVANTI DA PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)


BENEFICIARIO	U.P.B.	CAPITOLO	2010	2011	2012
SUSSIDI STRAORDINARI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE. (comprende cap.377711)	3.2.1.3.7	377710	408	326	261
PONTIFICIA FACOLTA' TEOLOGICA DI SICILIA	3.2.1.3.7	377714	450	383	325
ISTITUTO GRAMSCI SICILIANO DI PALERMO	3.2.1.3.7	377715	130	104	83
ISSPE DI PALERMO	3.2.1.3.7	377716	80	77	75
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SOCIOLOGICI PENALI DI MESSINA	3.2.1.3.7	377717	22	18	14
COMITATO DI RICERCHE ECONOMICHE PER LA SICILIA (CRES) 44 MIGLIAIA DI EURO, CENTRO SICILIANO STURZO (CESS) 86 MIGLIAIA DI EURO	3.2.1.3.7	377718	130	104	83
SUSSIDI AL CENTRO STUDI "F. ROSSITTO" DI RAGUSA ED ALTRI	3.2.1.3.7	377719	203	163	130
CENTRO STUDI FILOLOGICI E LINGUISTICI (35 MIGLIAIA DI EURO) E SOCIETA' SICILIANA DI STORIA PATRIA (127 MIGLIAIA DI EURO)	3.2.1.3.7	377720	162	130	104
CENTRO EUROPEO DI STUDI ECONOMICI E SOCIALI	3.2.1.3.7	377721	29	23	18
A.R.C.E.S.	3.2.1.3.7	377725	392	333	283
CONTRIBUTO ANNUALE ALLA FONDAZIONE MUSEO MANDRALISCA DI CEFALU', E AD ALTRI. DI CUI : 220 migliaia di euro alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù; 130 migliaia di euro all'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle marionette di Palermo, 83 migliaia di euro all'Istituto internazionale del Papiro di Siracusa 70 migliaia di euro alla Fondazione Piccolo di Calanovella di Capo D'Orlando	3.2.1.3.7	377727	503	428	363
FONDAZIONE "LEONARDO SCIASCIA"	3.2.1.3.7	377728	150	128	108
FONDAZIONE IGNAZIO BUTTITTA	3.2.1.3.7	377754	360	306	260
ISTITUTO SICILIANO DI STUDI BIZANTINI ED ALTRI	3.2.1.3.7	377736	18	14	11
ASSOCIAZIONE CULTURALE "OFFICINA DI STUDI MEDIEVALI"	3.2.1.3.7	377744	129	110	93
ASSOCIAZIONE FARO DI PACE CON SEDE IN CANICATTI' PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	3.2.1.3.7	377746	52	42	33
STUDIO TEOLOGICO SAN PAOLO CON SEDE IN CATANIA	3.2.1.3.7	377747	98	78	62
STUDIO TEOLOGICO SAN TOMMASO CON SEDE IN MESSINA	3.2.1.3.7	377750	98	78	62



**DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DERIVANTI DA PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)


BENEFICIARIO	U.P.B.	CAPITOLO	2010	2011	2012
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E CENTRI STUDI IMPEGNATI NELLA LOTTA ALLA MAFIA DI CUI 200 MIGLIAIA DI EURO AL CENTRO STUDI PIO LA TORRE;	3.2.1.3.7	377751	600	510	434
ASSOCIAZIONI IN DIFESA DEI DIRITTI UMANI LIDU = 58 MIGLIAIA DI EURO AMNESTY INTERNATIONAL = 30 MIGLIAIA DI EURO METER = 88 MIGLIAIA DI EURO	3.2.1.3.7	377752	176	141	113
TARGA FLORIO	3.2.1.3.7	378103	58	47	37
CONTRIBUTI AI COMUNI PER L'ESERCIZIO DELLE TONNARE di cui alla Tonnara del Comune di Erice = 43 migliaia di euro	3.2.1.3.99	377312	210	168	134
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO					
COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDOMUTI	6.2.1.3.1	183704	800	680	578
ONLUS "MISSIONE DI SPERANZA E CARITA"	6.2.1.3.1	183747	65	52	41
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI (ANMIC) - 110 MIGLIAIA DI EURO ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO (ANMIL) - 65 MIGLIAIA DI EURO UNIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI PER SERVIZIO (UNMS) - 115 MIGLIAIA DI EURO UNIONE NAZIONALE INVALIDI CIVILI (UNIC) - 4 MIGLIAIA DI EURO OPERA NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI (ONMIC) - 97 MIGLIAIA DI EURO ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA - 33 MIGLIAIA DI EURO	6.2.1.3.1	183709	424	299	239
ASSOCIAZIONE TELEFONO ARCOBALENO	6.2.1.3.1	183711	675	574	488
FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS.	6.2.1.3.1	183728	502	402	322
CENTRO STUDI DON CALABRIA	6.2.1.3.1	183729	432	367	312
LA CASA DEL SORRISO ONLUS - MONREALE	6.2.1.3.1	183745	810	689	585
ASSOCIAZIONE RECUPERO CEREBROLESÌ	6.2.1.3.1	183752	100	85	72
ASSOCIAZIONE TELEFONO AZZURRO di cui migliaia di euro per il servizio telefonico nazionale 114	6.2.1.3.1	183767	-	-	-
UNIONE ITALIANA CIECHI	6.2.1.3.3	183701	2.350	1.998	1.698
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	6.2.1.3.3	183708	65	52	41
CENTRO REGIONALE HELEN KELLER	6.2.1.3.3	183715	1.000	850	723



**DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DERIVANTI DA PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)


BENEFICIARIO	U.P.B.	CAPITOLO	2010	2011	2012
PREMIO NAZIONALE DI GIORNALISMO IN MEMORIA DI MARIO FRANCESE	6.2.1.3.5	183719	26	20	16
ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI, ENTI E PATRONATI OPERANTI IN SICILIA IN FAVORE DEGLI EMIGRATI	6.3.1.3.1	313710	128	102	82
PATRONATI, ASSOCIAZIONI ED ENTI GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 8 DELLA L.R. 48/60 . M.D. (UNIFICATI GLI INTERVENTI EX CAPP. 313702,313703 E 313709)	6.3.1.3.3	313701	472	378	302
ENTI E PATRONATI GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTI - ASSISTENZA SOCIALE DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALE	6.3.1.3.3	313704	12	10	8
ENTI E PATRONATI GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTI - ASSISTENZA SOCIALE DEGLI ARTIGIANI E DEGLI AGRICOLTORI	6.3.1.3.3	313706	35	28	23
CONSOLATO REGIONALE PER LA SICILIA DELLA FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA	6.3.1.3.3	313708	6	4	4
CERDFOS, ERRIPA, CENTRO STUDI <<A. GRANDE>>, CENTRO REGIONALE STUDI <<A.GRIMALDI>>, CENTRO STUDI <<IL LAVORO>>	6.3.1.3.3	313713	58	47	37
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'					
RAPPRESENTANZE REGIONALI DELLE ASSOCIAZIONI INQUILINI E ASSEGNATARI DI ALLOGGI	8.2.1.3.1	273701	12	10	8
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE					
SUSSIDI A ISTITUTI NON STATALI PER CIECHI E SORDOMUTI	9.2.1.3.3	373703	50	50	50
UNIONE ITALIANA CIECHI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAMPERIA BRAILLE	9.2.1.3.3	373711	2.100	1.785	1.517
CENTRO SICILIANO DI FISICA NUCLEARE	9.2.1.3.5	373301	130	104	83
ORTI BOTANICI DI PALERMO, CATANIA E MESSINA	9.2.1.3.5	373309	583	467	373
CONSORZIO UNIVERSITARIO PER L'ATENEO DELLA SICILIA OCCIDENTALE E DEL BACINO DEL MEDITERRANEO	9.2.1.3.5	373721	253	202	162
CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, RICERCA, UNIVERSITA' PER IL MEDITERRANEO (FORUM)	9.2.1.3.5	373724	540	456	390
CENTRO REGIONALE SICILIANO RADIO E TELECOMUNICAZIONI	9.2.1.3.7	317702	6	4	4
PREMI ANNUALI "NICHOLAS GREEN"	9.2.1.3.99	373712	41	33	26
ISTITUTO PER LA DOTTRINA E L'INFORMAZIONE SOCIALE (DIS ON LINE)	9.2.1.3.99	373722	108	86	69



**DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DERIVANTI DA PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)


BENEFICIARIO	U.P.B.	CAPITOLO	2010	2011	2012
CENTRO STUDI NUOVE RELIGIONI	9.2.1.3.99	373723	33	26	21
ISTITUTO SUPERIORE DEL GIORNALISMO	9.2.1.3.99	373725	618	525	447
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI					
ASSOCIAZIONI REGIONALI DEGLI ALLEVATORI DELLA SICILIA	10.2.1.3.2	144111	4.500	4.050	4.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL <<CONSORZIO INTERREGIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DIVULGATORI AGRICOLI>>	10.2.1.3.4	143304	194	156	124
ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA SUL CANCRO PER MANIFESTAZIONE "ARANCIA DELLA SALUTE".	10.2.1.3.99	143702	78	62	50
ASSOCIAZIONE SICILIANA CONSORZI ED ENTI DI BONIFICA (ASCEBEM)	10.3.1.3.1	147304	108	108	108
CENTRO REGIONALE DELLA FAUNA SELVATICA	10.3.1.3.2	143705	49	39	31
ASSOCIAZIONI VENATORIE ED AMBIENTALISTE	10.3.1.3.2	143706	648	518	415
CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI CONSORZI AGRARI FUNZIONANTI IN REGIME ORDINARIO E SPECIFICAMENTE PER IL CONSORZIO AGRARIO DI PALERMO PER LE FINALITA' DELL'ARTICOLO 29 DEL REG. CE N. 1699/2005 DEL CONSIGLIO DEL 20 SETTEMBRE 2005 SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEARS)	10.3.1.3.2	148102	200	170	145
SPESE FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI COSTITUITI AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1982, N.88. (EX CAP. 143305)	10.3.1.3.99	147314	1.134	908	726
ISTITUTO DELL'ORTO BOTANICO DELL'UNIVERSITA' DI PALERMO (EX CAP. 143302)	10.3.1.3.99	147316	46	37	30
INDENNITA' A FAVORE DEI TITOLARI DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA ESTINTI PER EFFETTO DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2004, N.2	10.4.1.3.99	347703	194	156	124
SALUTE					
PROGETTO PER L'IMPIEGO DELLE CELLULE STAMINALI CORDONALI	11.2.1.3.1	413729	292	234	187
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA DIAGNOSI E CURA DELL'EPILESSIA (52 MIGLIAIA DI EURO) E CENTRO PER IL CONTROLLO E CURA DELLA SINDROME DI DOWN (78 MIGLIAIA DI EURO)	11.2.1.3.2	413311	130	104	83
UNIONE ITALIANA CIECHI E ENTE NAZIONALE SORDOMUTI	11.2.1.3.3	413703	135	115	98



**DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DERIVANTI DA PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)


BENEFICIARIO	U.P.B.	CAPITOLO	2010	2011	2012
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI TALASSEMICI	11.2.1.3.3	413704	158	126	101
RICERCATORI SINGOLI OD IN EQUIPES OPERANTI IN STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE PER LA CURA DELLA TALASSEMIA	11.3.1.3.3	417710 (ex cap.413705)	350	280	224
ORGANIZZAZIONI PER L'ASSISTENZA DI MALATI ONCOLOGICI TERMINALI DI CUI 400 MIGLIAIA DI EURO ALLA SAMOT 300 MIGLIAIA DI EURO ALLA SAMO	11.2.1.3.3	413709	850	750	750
CENTRO PER LO STUDIO DEI NEUROLESI LUNGODEGENTI DI MESSINA	11.2.1.3.3	413718	1.296	1.037	829
SEDE REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA.	11.2.1.3.3	413722	87	70	56
FEDERAZIONE MOVIMENTI PER LA VITA E CENTRI DI AIUTO ALLA VITA DELLA REGIONE SICILIA	11.2.1.3.3	413723	117	93	75
ASSOCIAZIONE PER LA CURA DEL BAMBINO CARDIOPATICO ONLUS CON SEDE IN PALERMO	11.2.1.3.3	413727	14	12	9
CENTRO PER LA RACCOLTA DEL SANGUE UMANO E ASSOCIAZIONI DONATORI DI SANGUE (di cui 29 migliaia di euro all'AVIS di Floridia)	11.3.1.3.3	417706 (EX. 421702)	904	723	579
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO					
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "FIUMARA D'ARTE"	13.2.1.3.1	473308	41	33	26
SAGRA DEL MANDORLO IN FIORE E DEI CARNEVALI	13.2.1.3.2	473305	729	620	527
FONDO SPECIALE DESTINATO AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE ISOLANE	13.2.1.3.3	473709	6.249	5.312	4.515
SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE, SEMI-PROFESSIONISTICHE E DILETTANTISTICHE	13.2.1.3.3	473710	1.200	1.020	867
ENTE AUTODROMO DI PERGUSA	13.2.1.3.3	473711	583	467	373
SCUOLA REGIONALE DI SPORT PER LA SICILIA CON SEDE IN RAGUSA	13.2.1.3.3	473712	750	638	542
SOCIETA' SPORTIVE SICILIANE CHE PARTECIPANO A CAMPIONATI NAZIONALI CHE PROPAGANDANO ATTIVITA' E PRODUZIONI DI RILEVANZA REGIONALE	13.2.1.3.3	473713	588	500	425
CLUB AMATORI SPORT DI CATANIA	13.2.1.3.3	473718	324	259	207



**DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DERIVANTI DA PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)


BENEFICIARIO	U.P.B.	CAPITOLO	2010	2011	2012
CONTRIBUTO PER LA SALVAGUARDIA, LA VALORIZZAZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE DI ADRANO	13.2.1.3.5	377329	200	170	145
IRSSAT	13.2.1.3.6	473716	58	47	37
ASSOCIAZIONI CONCERTISTICHE di cui: Conservatorio Musicale V. Bellini - Pa = 30 mgl di euro Istituto Musicale V. Bellini Ct = 13 mgl di euro Associaz. Cult. Orchestra Filarmonica Siciliana F. Ferrara = 30 mgl di euro; Associazione Filarmonica Santa Cecilia di Agrigento = 123 mgl di euro; Associazione Amici della Musica Salvatore Cicero di Cefalù = 65 mgl di euro.	13.2.1.3.7	377722	2.165	1.840	1.564
ASSOCIAZIONI E COMPLESSI BANDISTICI	13.2.1.3.7	377723	234	187	150
CONTRIBUTO ALLA " FONDAZIONE THE BRASS GROUP" PER LA GESTIONE ORDINARIA.	13.2.1.3.7	377762	250	213	181
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>					
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO					
ENTI ASSISTENZIALI NON AVENTI FINI DI LUCRO	6.2.2.7.1	583301	648	518	415
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE CORRENTI			50.422	41.961	35.726
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE IN CONTO CAPITALE			648	518	415
TOTALE STANZIAMENTI			51.070	42.479	36.141
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE CORRENTI			50.336	-	-
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE IN CONTO CAPITALE			810	-	-
TOTALE DDL BILANCIO			51.146	-	-
MAGGIORI ONERI - SPESE CORRENTI			86	41.961	35.726
MAGGIORI ONERI - SPESE IN CONTO CAPITALE			-162	518	415



**DETERMINAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DERIVANTI DA PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA**

(importi in migliaia di euro)


BENEFICIARIO	U.P.B.	CAPITOLO	2010	2011	2012
MAGGIORI O MINORI ONERI			-76	42.479	36.141



ALLEGATO 2**INTERVENTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO
REGIONALE FAS 2007-2013
DELIBERA CIPE 66 DEL 2009**

(importi in migliaia di euro)


ELENCO PROGETTI IN FAVORE DI ENTI LOCALI
Comune di Patti (ME) contributo per la realizzazione di un centro diurno per disabili
Comune di Erice (TP) lavori urgenti di rifacimenti di tratti di condotta idrica Casa Santa e Pizzolungo
Contributo straordinario per lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei locali della caserma dei carabinieri di San Biagio Platani (AG)
Comune di Calatabiano (CT) - Interventi per il recupero funzionale dell'ex cine teatro comunale
Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT) - Interventi per il restauro di Palazzo Corvaja realizzazione di un centro museale-culturale
Comune di Milo (CT) - Progetto di riqualificazione dei percorsi pedonali, di sosta e carrabili all'interno del centro storico.
Comune di Messina - Interventi in località Tremonti Ritiro L.R. 15 maggio 2002, n. 4
Comune di San Biagio Platani (AG) - Contributo straordinario per lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei locali della caserma dei carabinieri
Comune di Terme Vigliatore (ME) - Finanziamento integrativo caserma dei carabinieri
Comune di Sant'Agata Li Battiati (CT) - Finanziamento costruzione palazzina corpo di polizia municipale
Comune di Palermo contributo per interventi su edificio sede del CGA Villa Belmonte
Contributo per caserma della Guardia di finanza di Taormina
Comune di Poggioreale interventi per la riqualificazione del centro storico
Comune di Catenanuova per viabilità Urbana
Palazzo d'Orleans restauro e manutenzione straordinaria 2° piano ala storica
Comune di San Vito Lo Capo (TP) - Interventi per la riqualificazione urbanistica ed ambientale del centro storico
Provincia di Trapani - Interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della provincia




**INTERVENTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PROGRAMMA ATTUATIVO
REGIONALE FAS 2007-2013
DELIBERA CIPE 66 DEL 2009**

(importi in migliaia di euro)


ELENCO PROGETTI IN FAVORE DI ENTI LOCALI
Interventi di consolidamento in contrada Sfaranda
Comune di Marineo (PA) - Completamento ed adeguamento degli impianti sportivi
Comune di Marineo (PA) - Costruzione parcheggio in area compresa tra via Roma e la via Arnone a Tramontana
Comune di San Vito Lo Capo - Progetto escavazione dei fondali del porto
Villa Malfitano
Villa Belmonte (C.G.A)
Comune di Enna - Consolidamento delle pendici sottostanti l'abitato di Enna, versante monte-cantina
Comune di Ucria
Comune di Sanfratello (ME) - Interventi di somma urgenza sulle infrastrutture pubbliche
Comune di Piazza Armerina - sistemazione ingresso nord con rotatoria
Comune di Piazza Armerina - rifacimento pavimentazione centro storico
Comune di Salemi - Lavori di manutenzione e adeguamento dell'ex Convento Santa Chiara di via La Rocca - adibito ad ufficio tecnico comunale
Comune di Paceco e Marsala - Saline
Comune di Piazza Armerina restauro due officine ex itis (vincolate)
TOTALE



EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2010 - 2012 (importi in migliaia di euro)			
OGGETTO	2010	2011	2012
A - RISORSE			
A1. MAGGIORI ENTRATE FINALI			
Canoni concessione regionale	-		
Concessioni demanio marittimo	-		
Tariffe Motorizzazioni cap. 1984	800	800	800
Produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi cap.2612	1.250	2.500	2.500
Ristoro per danno ambientale	-		
Recupero IRFIS	25.000		
- Norme in materia di trasporto aereo - cap. 1612	-		
- Immissione al consumo di Biocarburanti	-	-	-
Domenica D'Eccelesenza - Assegnazioni dello Stato Legge n. 499/99 - cap. 3411	1.000		
TOTALE A1	28.050	3.300	3.300
A2. MINORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	51.741	0	0
Tab. B - Fondo globale in conto Capitale (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	19.000	11.750	0
Tab.D - Riduzione autorizzazioni di spesa	0	0	0
Tab.E - Rimodulazione spese pluriennali (minori spese)	0	0	0
Tab.F - Abrogazione leggi di spesa	0	0	0
Tab.G - Quantificazione oneri leggi precedenti	1.560	11.599	0
		0	0
Tab. I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale 32/2000	0	0	0
Minori spese derivanti dal bilancio a legislazione vigente	152.599	451.190	1.531.731
ARTICOLATO:			
Credito d'imposta per l'occupazione (indicare capitolo di fondo)	10.000	30.000	30.000
Differimento limite d'impegno - Fondo di quiescenza	59.000		
- Fondo di solidarietà regionale in agricoltura cap. 613905	5.500		
- Produzione teatrale cinematografica - PO FSE 2007/2013	5.000		
- Attività extrascolastiche in ore pomeridiane - PO FSE 2007/2013	40.000		
Art. Abrogazione Tabella H "Contributi ad Enti ed Associazioni"	51.146		
Art. Progetti Obiettivo EE.LL. e REGIONE - PAR FAS 2007/2013 cap. 613944	70.000		
TOTALE A2	465.546	504.539	1.561.731
TOTALE MAGGIORI RISORSE (A)	493.596	507.839	1.565.031
B - ONERI			
B1. MINORI ENTRATE FINALI			
ARTICOLATO:			
Esenzione addizionale regionale IRPEF	4.000		
- Sanzioni in materia ambientale cap. 1763	250	250	250
TOTALE B1	4.250	250	250
B2. MAGGIORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0	33.342	121.984
Tab. B - Fondo globale in conto Capitale (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0	0	0



EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2010 - 2012 (importi in migliaia di euro)			
OGGETTO	2010	2011	2012
Tab.C - Rifinanziamento leggi di spesa	0	0	0
Tab.E - Rimodulazione spese pluriennali (maggiori oneri)	0	0	0
Tab.G - Quantificazione oneri leggi precedenti	0	0	433.683
Tab.H - Rideterminazione contributi Enti ed Associazioni	0	42.479	36.141
Tab. I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale 32/2000	1.000	0	0
Tab. L - Nuovi limiti di impegno	80.000	80.000	80.000
Ripristino stanziamenti fondi di riserva, regolazioni contabili e altri (Accantonamento per integrazione stanziamenti capitoli 613943 e 613946 - cofinanziamento PP.OO FSE e	100.000	0	0
ARTICOLATO:			
Art. EE.L.L.	0	250.000	745.195
Art. Province	0	0	46.009
Art. - Credito d'imposta per l'occupazione	10.000	30.000	30.000
Art. - Credito d'imposta per l'occupazione - convenzione con l'Agenzia per l'Entrate cap. 216524	800	800	800
Art. - Deduzioni IRAP - Stima di minor gettito	10.000	10.000	10.000
Art. - Misure urgenti di sostegno all'occupazione	36.251		
Art. - Contributo taxi	5.200		
Art. Emend. A.267 - Ripianamento esposizioni debitorie imprese artigiane - cap. 545601	1.000		
Art. Emend. Gov 1 49.6 comma 2 - Fondo di solidarietà regionale in agricoltura	8.500		
Art. Emend. Gov 1 49.6 comma 4 - Fondo di solidarietà regionale in agricoltura	7.000		
Art. - Rilancio produttivo del settore industriale	150.000		
Art. - Oneri ammortamento mutuo per rilancio produttivo del settore industriale - Quota interessi	3.750	7.055	6.438
Art. - Oneri ammortamento mutuo per rilancio produttivo del settore industriale - Quota capitale	5.872	12.188	12.806
Art. - Immobili ASI	100	100	100
Art. - Investimenti per le Università	15.000	-	-
Art. Contributi straordinario alla scuola superiore di eccellenza	1.500	-	-
Art. Contributi alle aziende agro-silvo pastorali	320	-	-
Art. - Oneri ammortamento mutuo, investimenti per le Università - Quota interessi	375	706	644
Art. - Oneri ammortamento mutuo, investimenti per le Università - Quota capitale	588	1.219	1.281
Art. - Predisposizione Piano Rifiuti	200		
Art. - Predisposizione Piano Rifiuti	300	300	300
Art. - Tutela dei minori e diversamente abili - cap. 183743	1.500		
Art. - AST- cap. 478102	25.000	25.000	25.000
Art. - Enoteca Regionale della Sicilia e rete di enoteche locali	200	400	400
Art. - Danni alluvionali Comuni di Scaletta Zanclea e Itala	5.000		
Art. - Oratori - cap. 183742	500	500	500
Art. - Contributo alle vittime motopeschereccio Luna Rossa	20		
Art. - Produzione teatrale cinematografica	5.000		
Art. - Attività extrascolastiche in ore pomeridiane	40.000		
Art. - Attività di funzionamento sedi di coordinamento regionale Enti di formazione	10.000	10.000	10.000
Art. - Fondo destinato all'abbattimento dei residui attivi	5.000	5.000	70.000
Art. - Contributo CONI Potenziamento attività sportive	500		
Art. - Manifestazioni turistiche - cap. 472514	3.000		
Art. - Contributo straordinario Ente Fiera di Palermo	1.000		
Art. - Contributo straordinario Ente Fiera di Messina	350		
Art. - Contributo straordinario Ente Fiera di Palermo	100		
Art. Centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti	500	500	500



EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2010 - 2012 (importi in migliaia di euro)			
OGGETTO	2010	2011	2012
Art. - Contributi USEF e CSNA - cap. 313710	150		
Art. - Domenica D'Eccellenza	1.000		
Art. - Istituzione Fondo speciale regionale di compartecipazione ai Fondi speciali per la sicurezza	3.000	3.000	3.000
Art. - Indennità rimborso spese per distruzione carcasse animali	200		
Allegato 1 Rideterminazione Contributi ad Enti ed Associazioni	51.070		
Art. Progetti Obiettivo EE.LL. e REGIONE - PAR FAS 2007/2013 cap. 613944	70.000		
TOTALE B2	660.846	512.589	1.634.781
TOTALE MAGGIORI ONERI (B)	665.096	512.839	1.635.031
SALDO NETTO DA COPRIRE (-) O DA IMPIEGARE (C) = (A -B)	-171.500	-5.000	-70.000
RISULTATI DIFFERENZIALI			
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE RISULTANTE DAL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE (D)	144.024	-86.225	244.759
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE A SEGUITO DELLA MANOVRA FINANZIARIA (E) = (C + D)	-27.476	-91.225	174.759
RIMBORSO PRESTITI (F) compreso cap. 900006 rimodulazione tab. E	-835.024	-169.775	-174.759
RICORSO AL MERCATO A SEGUITO DELLA MANOVRA FINANZIARIA (H) = (E + F)	-862.500	-261.000	0
RICORSO AL MERCATO AUTORIZZATO (art 1, c.3, LR 1/2002 e art.1. C.3 LR. 6/2009 - cap. 6002 (L))	696.000	261.000	0
RICORSO AL MERCATO AUTORIZZATO (art. Emend. A.719 L.F. 0/2010 cap. (M))	16.500		
RICORSO AL MERCATO AUTORIZZATO (art 55 L.F. 0/2010 cap. (N))	150.000	0	0
DIFFERENZA (N) = (H-L-M-N)	0	0	0

